Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 25 agosto 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

—

Regione Veneto

Regione Puglia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 234 DEL 25 AGOSTO 1984:

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1984.

Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

(3618)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **502.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 64 - all'elenco degli indirizzi del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto l'indirizzo « politico-economico ».

Art. 65 - dopo l'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà dell'indirizzo politico internazionale è aggiunto quanto segue:

« Gli insegnamenti del biennio propedeutico per l'indirizzo politico-economico sono i seguenti:

a) *Obbligatori sul piano nazionale*:

1) istituzioni di diritto pubblico;
2) diritto costituzionale italiano e comparato;
3) economia politica;
4) statistica;
5) sociologia;
6) storia moderna.

b) *Obbligatori sul piano della facoltà*:

1) politica economica e finanziaria;
2) istituzioni di diritto privato;
3) storia contemporanea.

Lo studente potrà aggiungere ai nove insegnamenti del biennio propedeutico non più di tre insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione dell'indirizzo prescelto. Tali insegnamenti anticipati al biennio propedeutico vanno in detrazione del numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione ».

Art. 66 - nell'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà dell'indirizzo storico-politico, l'insegnamento di « diritto costituzionale » è sostituito con l'insegnamento di « storia dell'economia ».

Al medesimo art. 66 è aggiunto quanto segue:

« Gli insegnamenti del biennio di specializzazione dell'indirizzo politico-economico sono i seguenti:

a) *Obbligatori sul piano della facoltà*:

1) matematica per economisti;
2) economia e politica industriale;
3) scienza delle finanze;
4) economia internazionale;
5) economia e politica monetaria.

b) *A scelta dello studente*:

6) economia e politica agraria;
7) economia dei Paesi in via di sviluppo;
8) economia aziendale;
9) statistica per la ricerca economica;
10) econometria;
11) diritto pubblico dell'economia;
12) organizzazione economica internazionale;
13) contabilità di Stato;
14) diritto del lavoro;
15) organizzazione sindacale e del lavoro;
16) sociologia economica;
17) storia dell'economia;
18) storia delle dottrine economiche;
19) storia dei partiti e dei movimenti politici;
20) storia e istituzioni dell'Europa orientale;
21) storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
22) geografia politica ed economica;
23) pianificazione ed organizzazione territoriale;
24) diritto delle Comunità europee ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1984
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 205

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. 503.

Modificazioni allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità eccademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della seconda Università degli studi di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 54 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono inserite le seguenti discipline: *a*) per l'indirizzo generale, *b*) per l'indirizzo didattico, *c*) per l'indirizzo applicativo:

equazioni differenziali alle derivate parziali;
processi aleatori;
teoria dei controlli;
algebra II;
algebra lineare;
algebra omologica;
analisi armonica;
analisi funzionale non lineare;
calcolo delle probabilità II;
calcolo numerico;
calcolo delle variazioni;
complementi di algebra;
complementi di calcolo numerico;
geometria analitica;
informatica;
matematica applicata;
metodi della ricerca operativa;
operatori differenziali;
strutture algebriche;
teoria degli algoritmi e calcolabilità;
teoria degli automi;
teoria dell'ottimizzazione;
topologia algebrica;
topologia differenziale;
calcolo delle probabilità e statistica.

Art. 55 - nella tabella delle propedeuticità l'espressione: « non si può essere ammessi a sostenere l'esame di geometria II se non si è superato l'esame di geometria I » è modificata come segue: « non si può essere ammessi a sostenere l'esame di geometria II se non si è superato l'esame di geometria I, algebra ».

Art. 59 - il punto: « 18) corso a scelta (tra quelli individuati dall'art. 54 nell'elenco delle materie complementari) », è sostituito come segue: « 18) corso a scelta (tra quelli individuati dalla lettera *G* nell'elenco degli insegnamenti complementari del successivo art. 60) ».

Art. 60 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono inseriti i seguenti insegnamenti, per gli indirizzi a fianco di ciascuno indicati (intendendo con *G*: indirizzo generale e con *A*: indirizzo applicativo):

GA difetti nei solidi;
GA fisica dei materiali amorfi;
GA fisica stellare;
GA proprietà magnetiche della materia;
GA simulazione di sistemi fisici mediante calcolatore;
GA superconduttività.

Art. 61 - alla tabella delle propedeuticità è aggiunto quanto segue: « non si può essere ammessi a sostenere l'esame di meccanica razionale se non si è superato l'esame di analisi matematica I, fisica generale I ».

Art. 64 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono inseriti i seguenti insegnamenti:

acquacoltura;
biochimica fisica;
biologia di popolazioni;
biopolimeri;
chimica fisica biologica;
ecologia applicata;
embriologia molecolare;
metodi statistici in biologia;
biochimica cellulare;
ultrastrutture vegetali;
filogenesi vegetale;
epistemologia;
genetica ecologica;
genetica molecolare;
immunochimica;
immunogenetica;
istochimica e citochimica;
microbiologia generale;
palinologia;
primatologia.

Art. 66 - nella tabella delle propedeuticità l'espressione: « non si può essere ammessi a sostenere l'esame di chimica organica se non si è superato l'esame di istituzioni di matematiche » è modificata come segue: « non si può essere ammessi a sostenere l'esame di chimica organica se non si è superato l'esame di chimica generale ed inorganica, istituzioni di matematiche ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1984
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 194

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **504.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, n. 505, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Vista la rettorale 4 ottobre 1982, n. 24014, con la quale il rettore dell'Università di Perugia richiede la rettifica del paragrafo 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, n. 505;

Ritenuta l'opportunità di rettificare l'errore materiale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il paragrafo n. 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, n. 505, è così rettificato:

« chimica generale ed inorganica » rispetto ad « esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (I anno) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1984
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 200

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato a coniare e ad emettere monete d'argento da L. 500 celebrative dei giochi della XXIII Olimpiade di Los Angeles.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto il proprio decreto 4 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 80 del 2 aprile 1958, relativo alle caratteristiche e al contingente della moneta da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani e stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento celebrativa dei giochi della XXIII Olimpiade di Los Angeles;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare i giochi della XXIII Olimpiade di Los Angeles, il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare e ad emettere monete d'argento da L. 500 da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani e stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			Legale	Tolleranza in più o meno	legale gr.	Tolleranza in più o meno
Argento	500	29	835	3‰	11	0,055

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

Nel dritto:

un profilo femminile, simbolo della Repubblica, sovrastato dalla fiaccola olimpica, si staglia sul corpo stilizzato di una colomba il cui contorno avvolge l'insieme della composizione quale auspicio di universale concordia; in basso la firma dell'autore « SOCCORSI »; legenda circolare « REPUBBLICA ITALIANA ».

Nel rovescio:

tre atleti, con i piedi poggiati sul globo terrestre, sorreggono, a mo' di tripode, il fuoco di Olimpia; sulla destra « L. 500 »; sulla sinistra « 1984 » - « R »; in basso la firma dell'autore « F. PIOLI ».

Sul bordo:

in rilievo la scritta « LOS ANGELES 1984 ».

Art. 4.

Il contingente in valore nominale della nuova moneta d'argento, di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo provvedimento ai termini dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

E' approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche e artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1984
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 363

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

(4128)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 giugno 1984.

Modalità di cessione della moneta d'argento da L. 500 celebrativa dei giochi della XXIII Olimpiade di Los Angeles.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione ad enti, associazioni e privati, italiani e stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1984, registro n. 20 Tesoro, foglio 363, concernente l'emissione di una moneta d'argento celebrativa dei giochi della XXIII Olimpiade di Los Angeles;

Considerata la necessità di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati, italiani e stranieri, della predetta moneta;

Decreta:

Articolo unico

Gli enti, le associazioni, i privati italiani e stranieri possono effettuare le prenotazioni della moneta d'argento celebrativa dei giochi della XXIII Olimpiade di Los Angeles entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il versamento per ogni moneta prenotata, pari a L. 20.000 (IVA inclusa), potrà essere effettuato sia direttamente presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Via Principe Umberto, 4 - Roma, sia mediante versamento sul c/c postale numero 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Emissioni numismatiche - Piazza Verdi n. 10 - 00198 Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1984
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 48

(4129)

DECRETO 7 agosto 1984.

Accreditamento in conto corrente bancario degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi al personale statale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 59 del 29 febbraio 1984, recante « Modalità agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato », e, in particolare, l'art. 4, secondo comma, che demanda al Ministro del tesoro di fissare, con proprio decreto, non oltre il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del citato decreto presidenziale, la data da cui diviene operativo il sistema di accreditamento in conto corrente bancario degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi spettanti ai dipendenti statali;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Considerato che l'applicazione delle procedure per l'accreditamento in conto corrente bancario dei suindicati emolumenti pone l'urgenza di risolvere preventivamente taluni problemi di natura amministrativa, contabile e tecnica, anche al fine di assicurare che la operazione di accreditamento abbia luogo nello stesso giorno fissato per il pagamento in contanti;

Considerato, altresì, che i prospettati problemi da risolvere variano a seconda dei diversi sistemi di pagamento degli stipendi, per cui si rende necessario applicare con gradualità la procedura dell'accreditamento in conto corrente bancario;

Decreta:

Articolo unico

I dipendenti dello Stato possono chiedere che il pagamento in loro favore degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi sia effettuato direttamente mediante accreditamento al proprio conto corrente bancario, a decorrere dalle rate di stipendio relative ai seguenti mesi:

gennaio 1985, per il personale statale amministrato dalle direzioni provinciali del tesoro con ruoli di spesa fissa, al cui pagamento si provvede con ordini emessi con sistema meccanizzato;

luglio 1985, per il personale dipendente dalle amministrazioni centrali dello Stato, al cui pagamento si provvede con ordinativi diretti;

gennaio 1986, per il personale insegnante della scuola elementare, il cui pagamento viene disposto dai provveditorati agli studi mediante sistema automatizzato, nonché per il restante personale statale e in tutti gli altri casi non previsti in precedenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: GORIA

(4440)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 luglio 1984.

Saggio di interesse per il pagamento differito delle imposte di fabbricazione e dei diritti doganali ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873;

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346;

Ritenuto che per il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali non può essere concessa una dilazione per un periodo superiore ai quindici giorni;

Considerato che per tale dilazione e per l'ulteriore ritardo sono dovuti gli interessi, su base giornaliera, nella misura prevista dal menzionato art. 79;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 28 luglio 1984;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, il saggio di interesse applicabile dal 28 luglio 1984 sul pagamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa di dazi doganali e per l'eventuale ulteriore ritardo, è stabilito nella misura del 15,207 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1984

Il Ministro: VISENTINI

(4353)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 agosto 1984.

Integrazione degli elenchi ufficiali degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta di molluschi eduli lamellibranchi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 4, 5 ed 8 della legge 2 maggio 1977, n. 192;

Visto il proprio decreto 27 gennaio 1984, concernente gli elenchi ufficiali degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta di molluschi eduli lamellibranchi (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 10 febbraio 1984);

Visti gli ulteriori aggiornamenti di tali elenchi degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta, autorizzati ai sensi dello stesso art. 5 della legge n. 192/1977, successivamente notificati dalle regioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, salvo aggiornamento, le integrazioni degli elenchi ufficiali, allegati al decreto ministeriale 27 gennaio 1984, degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta di molluschi eduli lamellibranchi autorizzati ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 2 maggio 1977, n. 192, come identificati dai relativi numeri di registrazione e denominazione sociale, contenute negli allegati *A* e *B* del presente decreto.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 5, quinto comma, della legge 2 maggio 1977, n. 192, al fine di facilitare il controllo sulla provenienza dei molluschi eduli lamellibranchi e di assicurare nel contempo, con la migliore informazione, una più adeguata tutela igienico-sanitaria dei consumatori, consentendo loro il riscontro immediato delle indicazioni riportate nelle etichette delle confezioni di molluschi, le liste ufficiali di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1984 ed al presente decreto devono essere esposte permanentemente in tutti gli esercizi di vendita, in modo da risultare facilmente visibili e leggibili dagli avventori e dagli organi di vigilanza.

I titolari o responsabili degli esercizi di vendita, dei ristoranti e degli altri esercizi nei quali vengano comunque somministrati molluschi eduli lamellibranchi sono tenuti a riscontrare preventivamente la regolare provenienza del prodotto detenuto per la vendita o somministrazione da impianti inclusi nel decreto ministeriale 27 gennaio 1984 e nel presente decreto, a mezzo degli allegati elenchi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1984

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO *A*

IMPIANTI DI DEPURAZIONE

REGIONE PUGLIA

A. De Simone - Trani (Bari)
Lungomare C. Colombo - *n. registrazione* **8/18**

Cooperativa frutti di mare e prodotti ittici S. Leonardo a r.l. - Manfredonia (Foggia)
Strada statale n. 159 delle saline km 13,219 - *n. registrazione* **8/19**

ALLEGATO *B*

CENTRI DI RACCOLTA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Tonini Massimiliano - Cattolica (Forlì)
Via del Porto n. 8 - *n. registrazione* **3/16**
subentrato a Grandicelli Guido stessa sede

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Spizzo Alessandro (Grado (Gorizia)
Via S. Pietro d'Orio n. 36 - *n. registrazione* **4/USL/2/6CR**

Cooperativa maricoltori Alto Adriatico - Soc. a r.l. - Villaggio del pescatore
Duino (Trieste) - *n. registrazione* **4/USL/1/1-CR**

I.F.A.P.I. S.r.l. Import Export - Villaggio del pescatore
Duino Aurisina (Trieste) - *n. registrazione* **4/USL/1/1/CR**

REGIONE LAZIO

Mastino Speranza - Fregene (Roma)
Via Silvi Marina n. 25 - *n. registrazione* **5/14**

REGIONE LIGURIA

Cooperativa mitilicoltori Spezzini - La Spezia
Viale S. Bartolomeo n. 156 - *n. registrazione* **6/3**
subentrata alla cooperativa mitilicoltori associati stessa sede

Carabelli Bice - Le Grazie - Portovenere (La Spezia)
Via C. Battisti n. 51 - *n. registrazione* **6/5**
subentrata a Carabelli Bice e Rosa Luciano stessa sede

REGIONE PUGLIA

La Salinara S.n.c. - Margherita di Savoia (Foggia)
Via C. Colombo n. 61 - *n. registrazione* **8/16**

Coccia Leonardo - Cagnano Varano località Capoiale (Foggia)
n. registrazione **8/17**

REGIONE VENETO

Il Canestrello S.n.c. - Chioggia (Venezia)
Mercato ittico - *n. registrazione* **12/22 CR/36 12**

Caccari Pesca - Chioggia (Venezia)
n. registrazione **12/23-CR/32-17**

Bellemo Alfredo - Chioggia (Venezia)
n. registrazione **12/24-CR/32-18**

Zanco Luciano & C. S.n.c. - Jesolo (Venezia)
Via Cà Gamba, 10, traversa 5 - *n. registrazione* **12/25 CR/15 1**

Soncin Remigio - Jesolo (Venezia)
Via Amba Alagi, 14 - *n. registrazione* **12/26-CR/15-2**

Capasanta S.d.f. - Chioggia (Venezia)
n. registrazione **12/27-CR/32-19**

REGIONE MOLISE

D'Abramo Nicola - Termoli (Campobasso)
Via del Porto - *n. registrazione* **15/1**

Perfetto Nicola - Termoli (Campobasso)
Via del Porto - *n. registrazione* **15/2**

(4413)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 17 agosto 1984.

Disciplina del sistema di aiuto alla produzione di concentrato di pomodoro, pomodoro pelato intero e non intero ed altri prodotti ortofrutticoli, previsto dal regolamento (CEE) n. 516/77. Termini e condizioni di pagamento del prezzo minimo di cui al regolamento (CEE) n. 1599/84.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 del Consiglio del 31 marzo 1984;

Visto il regolamento (CEE) n. 989/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1277 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione, del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, abrogando il regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978;

Visto il regolamento (CEE) n. 1662/84 della commissione, del 13 giugno 1984, che fissa, per la campagna 1984-85, il prezzo minimo da pagare ai produttori per le ciliege e l'importo per l'aiuto alla produzione per le ciliege conservate allo sciroppo;

Visto il regolamento (CEE) n. 1709/84 della commissione, del 19 giugno 1984, relativo ai prezzi minimi da pagare ai produttori e all'importo dell'aiuto alla produzione per taluni ortofrutticoli trasformati che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione;

Visto il regolamento (CEE) n. 1925/84 della commissione, del 5 luglio 1984, che fissa, per la campagna 1984-85 l'importo dell'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodoro, i pomodori pelati interi e pelati surgelati interi, i pomodori pelati non interi e pelati surgelati non interi, i fiocchi di pomodori, i succhi di pomodori, della voce doganale ex 20.02 ed ex 20.07, pesche allo sciroppo;

Visto il regolamento (CEE) n. 2190/84 della commissione, del 27 luglio 1984, che fissa per la campagna 1984-85 l'importo dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo nonché il prezzo minimo da pagare ai produttori;

Visto il regolamento (CEE) n. 2191/84 della commissione, del 27 luglio 1984, che fissa per la campagna 1984-85 l'importo dell'aiuto alla produzione per le prugne secche, nonché il prezzo minimo da pagare ai produttori;

Visto il regolamento (CEE) n. 2039/84 della commissione, del 16 luglio 1984, che fissa per la campagna 1984-85 l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi nonché il prezzo minimo da pagare ai produttori;

Visto il regolamento (CEE) n. 2348/84 della commissione, del 16 agosto 1984, che fissa per la campagna 1984-85 l'importo dell'aiuto alla produzione per le uve secche nonché il prezzo minimo da pagare ai produttori;

Visto il regolamento (CEE) n. 2347/84 della commissione, del 16 agosto 1984, relativo alle norme di qualità delle uve secche;

Considerata la necessità di disciplinare i controlli in ordine al rispetto della normativa vigente in materia di rapporto di lavoro per il personale dipendente dalle aziende agro-industriali, utilizzato sia direttamente che indirettamente, per la lavorazione di pomodori, pesche, pere Williams, ciliege, prugne secche, fichi secchi ed uve secche, ai fini della fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato 1-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 del Consiglio del 31 marzo 1984;

Visto il riconoscimento da parte del Ministero della agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 ottobre 1978, n. 674:

dell'Unione nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli - U.N.A.PR.O.;

dell'Unione italiana associazioni produttori ortofrutticoli ed agrumari - U.I.A.P.O.A.;

dell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari - U.N.A.P.O.A.,

rispettivamente formalizzato, per la prima, con decreto ministeriale 25 novembre 1981 e per le altre due, con decreti ministeriali 26 aprile 1982;

Considerata l'opportunità di responsabilizzare le unioni in causa attribuendo loro la difesa del prezzo minimo da pagare al produttore agricolo qualora la propria associazione contratti direttamente con l'industria prodotti per la fabbricazione dei « conservati » di cui allo allegato 1-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77, citato in apertura, così completando un processo di autonoma difesa di siffatto comparto rurale, già iniziato con analoghe attribuzioni di responsabilità alle associazioni di produttori agricoli;

Considerata la necessità di adottare disposizioni interne in conseguenza delle cennate misure particolari intervenute nella legislazione comunitaria per lo specifico settore dei concentrati di pomodori, pomodori pelati interi, pomodori pelati non interi, succhi di pomodori, della voce doganale ex 20.07, pesche conservate allo sciroppo, prugne secche, pomodori pelati surgelati interi e non interi, fiocchi di pomodori, succhi di pomodori della voce doganale ex 20.02, pere Williams e ciliege conservate allo sciroppo, fichi secchi ed uve secche;

Visto il proprio decreto 11 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 16 agosto 1983;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

CAPO PRIMO

Art. 1.

Finalità del decreto

Le norme del presente decreto:

- disciplinano l'applicazione del sistema di aiuto alla produzione di concentrato di pomodoro, pomodoro pelato intero e non intero, pomodoro pelato surgelato intero e non intero, succo di pomodoro della voce ex 20.02, succo di pomodoro della voce ex 20.07, fiocco di pomodoro, pesche conservate allo sciroppo, pere Williams conservate allo sciroppo, ciliege conservate allo sciroppo, prugne secche, fichi secchi ed uve secche, previsto dal regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 del Consiglio del 31 marzo 1984;

- prevedono disposizioni per quanto concerne i termini e le condizioni di pagamento del prezzo minimo così come voluto dall'art. 5 punto 4 del regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984;

- attuano i controlli indicati dal citato regolamento (CEE) n. 1599/84 e prescrivono quelli demandati agli Stati membri produttori dal medesimo regolamento (CEE) n. 1599/84 testè indicato.

Art. 2.

Condizioni degli aiuti

Gli aiuti alla produzione di cui al precedente articolo sono concessi in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984 e nelle misure stabilite dai regolamenti (CEE) della commissione numeri 1662, 1925, 2039, 2190, 2191, 2348/84 rispettivamente del 13 giugno, 5, 16, 27 luglio e 16 agosto 1984; adottate in attuazione del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977 e sue modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Termini e condizioni di pagamento del prezzo minimo

Il pagamento del pomodoro agli agricoltori interessati, sulla base dei prezzi minimi contemplati dal regolamento (CEE) della commissione n. 1905/84 del 5 luglio 1984 avverrà per il 20% del prodotto conferito entro il 20 settembre, il 30 settembre; un ulteriore acconto sarà corrisposto il 31 ottobre sul prodotto conferito entro il 20 ottobre, in modo che l'importo totale corrisposto, da parte dell'industria all'agricoltore conferente, risulti essere pari al 50% di tutto il prodotto comunque conferito alla citata data del 20 ottobre; il saldo entro il 5 gennaio.

In alternativa, qualora le parti dovessero concordare di effettuare il pagamento in unica soluzione, questo avverrà entro il 30 novembre.

Qualora le industrie di trasformazione, per comprovati motivi di difficoltà, non siano in grado di corrispondere l'acconto di cui al 30 di settembre, sarà considerato a loro carico un interesse pari a quello del tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti per tutto il periodo di mora.

Nell'ipotesi invece che sia rispettato il termine di pagamento al 30 settembre e che le difficoltà da parte dell'industria dovessero insorgere per il versamento dell'acconto di cui al 31 di ottobre, sarà considerato in questo caso, un interesse di mora pari al solo tasso ufficiale di sconto.

Comunque è consentita una unica possibilità di deroga, sia pure coperta dagli interessi sopra specificati, tra la data del 20 settembre e quella del 31 ottobre.

Nell'ipotesi di pagamenti di interessi, questi verranno corrisposti contestualmente al pagamento del pomodoro, considerando gli interessi maturati in aggiunta al prezzo minimo.

CAPO SECONDO

Art. 4.

Natura dei controlli ed organismi chiamati ad esercitarli

In applicazione del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977 e sue modificazioni, e del regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984, concernente le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, gli organismi chiamati ad esercitare i controlli già previsti dal citato regolamento (CEE) n. 1599/84 ed integrati dalle norme successive dal presente decreto, necessari all'erogazione degli aiuti all'industria di trasformazione, sono:

A) regioni o enti pubblici da esse designati per:

- il rispetto dei prezzi minimi di uve secche e fichi secchi da pagare ai produttori agricoli, previsti dai combinati disposti di cui al regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio dell'8 maggio 1984, art. 3, punto 2, ed ai regolamenti (CEE) numeri 1662, 1925, 2039, 2190, 2191, 2348/84 rispettivamente del 13 giugno, 5, 16, 27 luglio e 16 agosto 1984;

- il controllo del periodo di fine campagna di durata dell'ammasso previsto dal regolamento (CEE) n. 516/77 all'uopo modificato dal regolamento (CEE) n. 988/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, art. 4;

- la verifica delle uve secche di Corinto, delle Sultanine, affinché un determinato quantitativo non sia stato trasformato in uve secche destinate alla vendita conformemente all'art. 1, punto 2, del regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio dell'8 maggio 1984;

- la conformità delle uve secche e fichi secchi consegnati ai trasformatori ed agli organismi ammassatori alle norme di qualità ad essi applicabili e riportate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1709/84 della commissione del 19 giugno 1984 per i fichi secchi e nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2347/84 della commissione del 16 agosto 1984, per le uve secche;

- la conformità dei fichi secchi e uve secche trasformate alle norme di qualità di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1709/84 testè citato per i fichi secchi e all'allegato III del regolamento (CEE) numero 2347/84 del 16 agosto 1984 per le uve secche;

- il rispetto, per le uve secche di Corinto, da parte del produttore, degli impegni di cui ai combinati disposti dell'art. 3-*bis*, punto 2, del regolamento (CEE) numero 516/77 e dell'art. 1, punto 1, del regolamento (CEE) n. 1277/84;

- accertare i quantitativi acquistati dagli organismi ammassatori ed il loro collocamento;

- accertare le trasformazioni dei quantitativi di materie prime consegnate in virtù dei diversi contratti di trasformazione stipulati dal trasformatore con il produttore agricolo e/o con l'ente ammassatore;

- accertare le quantità eventualmente acquistate e/o vendute dagli organismi ammassatori e trasformate dalle industrie acquirenti;

- i controlli di cui al punto 4, art. 4, del regolamento (CEE) n. 516/77 così come modificato dal regolamento (CEE) n. 988/85 del Consiglio del 31 marzo 1984. In proposito le regioni determineranno, a carico degli enti ammassatori, incombenze nonché procedure particolari di verifiche ed accertamenti delle operazioni negoziali di specie, purché concettualmente rientranti in quelle stabilite dalla regolamentazione comunitaria in materia;

- la verifica della contabilità di magazzino di ogni organismo ammassatore;

- i controlli dei prezzi minimi di cui al successivo punto *C*) da corrispondere da parte delle industrie di trasformazione ai produttori agricoli, nei termini e con le modalità previste dall'art. 3 del presente decreto se trattasi di pomodoro, nelle regioni in cui non esistono associazioni riconosciute dei produttori. Nel caso di associazioni interregionali, la individuazione della regione competente al controllo del prezzo minimo sarà fatta in base alla sede sociale delle associazioni in causa.

- i controlli per sondaggio nell'impresa di trasformazione delle quantità in peso netto e delle qualità di materie prime introdotte in azienda in esecuzione dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 3-*bis* del citato regolamento (CEE) n. 516/77, durante la campagna di trasformazione, in appresso denominati « contratti di trasformazione »;

- i controlli, per sondaggio, delle firme che figurano sulle fatture delle materie prime e della esattezza di tali fatture, ad esempio convocando le parti interessate;

- i controlli delle quantità trasformate invendute o giacenti nei magazzini di conservazione, relative ad ogni singolo prodotto e distinti per pezzatura, nonché i controlli delle quantità che, seppure vendute, non siano state ancora consegnate ai destinatari, così come da denuncia degli stessi trasformatori ai sensi del successivo art. 24;

- la verifica della contabilità di magazzino di ciascuna impresa alla fine del periodo di trasformazione nonché quella dei registri di trasformazione di cui al successivo art. 13;

- gli accertamenti di conformità dei prodotti trasformati alle norme di qualità in quanto esistenti;

- i controlli per sondaggio accertanti che le quantità di materie prime utilizzate nella trasformazione corrispondono a quelle indicate nella domanda di aiuto;

- la verifica di produttore agricolo definito ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 10, secondo comma, del presente decreto, nonché, per eventuali controlli delle effettive superfici dallo stesso investite a coltura di pomodori, pesche, pere Williams, ciliege, prugne, fichi ed uve, per la fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato 1-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77 oggetto di contratti di vendita al trasformatore;

- le ispezioni se ritenute necessarie dalle stesse regioni, agli atti ed ai registri speciali delle associazioni di produttori, delle cooperative agricole di produzione e delle associazioni industriali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione, operanti nella propria competenza territoriale ed oltre;

- i controlli sulla documentazione relativa ad eventuali contratti di fitto, nonché sul rispetto della durata in essi prevista, degli obblighi assunti dai contraenti e delle condizioni complementari ai sensi del successivo art. 34 secondo, terzo, quarto e quinto comma. Nel caso di enti interregionali soccorre, per la individuazione della regione competente, il secondo capoverso del dodicesimo trattino sub *A*) del presente decreto.

Le regioni ai fini degli accertamenti di cui al diciassettesimo trattino sub *A*), potranno avvalersi della collaborazione degli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio, nonché dell'istituto nazionale per le conserve alimentari e di ogni altro organismo o ente a ciò chiamati per legge.

B) Gli ispettorati provinciali del lavoro, competenti per territorio, per il rispetto da parte delle aziende di trasformazione delle norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, di quelle economiche del contratto nazionale, ovvero regionale, collettivo di lavoro che regola i rapporti di specie nel settore, nonché delle norme concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali.

C) Le organizzazioni di produttori riconosciute ai fini della legge 27 luglio 1967, n. 622, indicate nell'allegato 1, appresso denominate « associazioni di produttori agricoli » per:

- il controllo dei prezzi minimi da pagare ai produttori agricoli, nei termini e con le modalità volute dal precedente art. 3 se trattasi di pomodoro, previsti nei loro diversi livelli dai regolamenti (CEE) della commissione numeri 1662, 1925, 2039, 2190, 2191, 2348/84 rispettivamente del 13 giugno, 5, 16, 27 luglio e 16 agosto 1984;

- il controllo dei prezzi minimi da pagare ai propri associati, previsti dai regolamenti comunitari testè citati, agli stessi livelli e con le stesse modalità e termini per quanto riguarda le vendite effettuate ai sensi del secondo e terzo trattino dell'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio e successive modifiche.

D) Le unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli legalmente costituite e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Unione nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli - U.N.A.P.R.O.;

Unione italiana associazioni produttori ortofrutticoli ed agrumari - U.I.A.P.O.A.;

Unione nazionale tra le associazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari - U.N.A.P.O.A.,

di seguito, per brevità, denominate « unioni », per i controlli dei prezzi minimi, specificati al precedente punto *C*) del presente articolo, da corrispondere, da parte delle industrie di trasformazione, nei termini e con le modalità fissate all'art. 3 del decreto in atto se trattasi di pomodoro, ai produttori agricoli qualora le proprie associazioni commercializzino direttamente i prodotti dei propri soci e che abbiano stipulato contratti con l'industria di trasformazione.

E) Le associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione (Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali - ANICAV; Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA; Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli - ASSITRAPA) per il controllo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

F) Le associazioni di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo, legalmente riconosciute, per il controllo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata nelle imprese cooperative di trasformazione secondo le indicazione fornite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per i controlli di cui al diciassettesimo trattino sub *A*) si richiamano ai fini del regime di aiuti ex regolamento n. 516/77, le definizioni delle pesche sciroppate, pere Williams sciroppate, ciliege sciroppate, prugne secche, uve secche, fichi secchi, uve secche non trasformate, pomodori pelati interi congelati, pomodori pelati non interi congelati, pomodori pelati interi conservati, pomodori pelati non interi conservati, fiocchi di pomodoro, succo di pomodoro, concentrato di pomodoro e le ulteriori norme poste nell'art. 1 del regolamento n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984.

Indipendentemente dagli accertamenti di cui sopra, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può, in qualsiasi momento ed in qualsiasi stadio della trasformazione, in particolare durante il conferimento del prodotto fresco all'industria, disporre controlli straordinari avvalendosi, di intesa con i Ministri competenti, di tutti gli organi dello Stato legittimati ad effettuare controlli fiscali o di polizia presso le aziende di trasformazione in causa.

Art. 5.

Attribuzione di qualifica nell'esercizio di taluni controlli

Le associazioni di produttori agricoli e le unioni chiamate all'esercizio dei controlli, indicati all'art. 4, punti *C*) e *D*), in ragione di interessi socio-economici, estenderanno le proprie valutazioni per gli accertamenti rispettivi di cui al successivo art. 16 su ogni fatto ed accadimento di cui dovessero venire a conoscenza. A tal fine il presidente dell'associazione di produttori agricoli ed i funzionari dallo stesso delegati, il presidente dell'unione ed i funzionari dallo stesso delegati assumeranno, nell'attività di controllo e certificazione, la qualifica di pubblico ufficiale in quanto conseguibile dalla rilevanza giuridica del presente decreto.

Art. 6.

Qualifica di produttore agricolo per le società cooperative

Le persone giuridiche, ovvero le cooperative di produzione e commercializzazione del pomodoro, ai fini del conseguimento della certificazione di produttore agricolo, dovranno dimostrare di possedere una larga base associativa ed una estensione territoriale, investita a pomodoro, correlabile ai quantitativi commercializzati.

All'uopo dovranno esibire, alle regioni interessate, l'elenco dei soci produttori con l'ubicazione delle superfici oggetto del contratto, l'atto costitutivo, lo statuto dal quale risulti il vincolo di conferimento del prodotto, la certificazione dell'avvenuta iscrizione al registro di prefettura in epoca antecedente alla stipula del contratto.

Ai soli fini del presente decreto è fatto comunque divieto alle cooperative di produzione di stipulare contratti con le industrie di trasformazione per prodotto che non sia dei propri soci.

CAPO TERZO

Art. 7.

Disposizioni per le cooperative di produzione

Ai fini del presente decreto le cooperative agricole di produzione e di commercializzazione sia che contrattino direttamente con le industrie di trasformazione vendite di pomodori, pesche, pere Williams, ciliege, prugne secche, fichi secchi ed uve secche, per la fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato 1-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, sia risultanti semplicemente associate ad organizzazioni di produttori agricoli che contrattino vendite con i trasformatori dei prodotti testè citati, sia infine che contrattino vendite, per il tramite delle stesse organizzazioni, dei prodotti in causa, dovranno istituire, per ogni specie e relative varietà, uno schedario in ordine alfabetico dei soci conferenti contenente l'indicazione delle generalità del socio, dell'estensione ed ubicazione del fondo da esso condotto, delle superfici investite a coltura dei prodotti di cui sopra, della data e dei quantitativi di volta in volta conferiti, espressi in peso, in numero di casse ed in totali parziali alla data di ogni conferimento.

I pagamenti effettuati dall'industria alla cooperativa, nei termini e con le modalità prescritte dall'art. 3 del presente decreto se trattasi di pomodoro, dovranno essere ridistribuiti ai soci mediante vaglia postale intrasferibile, ovvero assegno circolare intrasferibile, secondo le procedure dettate al successivo art. 11.

Art. 8.

Obblighi delle cooperative nei confronti dei soci

Le cooperative agricole di cui al precedente articolo, sia che contrattino direttamente con le industrie di trasformazione vendite di pomodoro, pesche, pere Williams, ciliege, prugne secche, fichi secchi ed uve secche, per la fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato 1-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del

14 marzo 1977 sia risultanti associate ad organizzazioni di produttori agricoli che vendano ai trasformatori i prodotti testè citati, sia infine che contrattino vendite, per il tramite delle stesse organizzazioni, dei prodotti in causa, dovranno rilasciare al socio, al momento del conferimento, una ricevuta attestante i quantitativi conferiti ed il prezzo unitario e complessivo di questi, esposti in bilancio. Detta ricevuta dovrà essere conservata dal medesimo socio della cooperativa per un periodo minimo di tre anni, al fine di consentire, se ritenuti necessari, controlli amministrativi incrociati.

Art. 9.

Ipotesi di scioglimento di cooperative

In ogni caso di scioglimento di cooperative agricole di produzione, ovvero in caso di presunte irregolarità commesse dalle stesse cooperative, il pagamento del prezzo minimo indicato al punto *C*) dell'art. 4 del presente decreto dovrà essere effettuato, da parte dell'industria, direttamente ai singoli agricoltori, nei termini e con le modalità previste dall'art. 3 del decreto in atto se trattasi di pomodoro, previo nulla osta dell'autorità amministrativa che ha proceduto allo scioglimento, ovvero dell'autorità giudiziaria competente ove sia stata esercitata l'azione penale.

CAPO QUARTO

Art. 10.

Contratti di trasformazione

I contratti di trasformazione devono essere conclusi nei tempi e con le modalità prescritte dall'art. 3-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, in data 14 marzo 1977, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 nonché dagli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984, tenute presenti in particolari le disposizioni contenute nei punti 3 e 4 dello stesso art. 7.

I contratti di trasformazione devono altresì indicare:

- l'associazione di produttori, se trattasi di prodotti diversi da fichi secchi ed uve secche, scelta dai produttori agricoli stessi associati o meno, salvo in caso che si tratti di contratto di trasformazione stipulato direttamente da associazioni di produttori agricoli. In questo ultimo caso i contratti dovranno indicare l'unione tra le tre attualmente esistenti e richiamate al punto *D*) del precedente art. 4, scelta dalle associazioni di produttori;

- clausole di penalizzazioni, ovvero risarcimento, liberamente stipulate tra le parti, per i casi in cui il trasformatore o il produttore non adempino agli obblighi previsti dal contratto. Agli effetti del presente decreto, si intende produttore agricolo ogni persona fisica o giuridica che coltiva, nella propria azienda, le materie prime destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione dei prodotti indicati nell'allegato 1-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77, così come è definito dall'art. 5, punto 2, del regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984.

CAPO QUINTO

Art. 11.

Disposizioni per i trasformatori

Al fine di consentire alle regioni, ovvero alle associazioni di produttori, ovvero alle unioni, richiamate nel precedente articolo ed indicate nei contratti di trasformazione, un efficace controllo sul rispetto dei prezzi minimi previsti dai regolamenti (CEE) numeri 1662, 1925, 2039, 2190, 2191, 2348/84 del 13 giugno, 5, 16 e 27 luglio e 16 agosto 1984 nonché sui tempi e sui modi prescritti all'art. 3 del presente decreto se trattasi di pomodoro, i trasformatori dovranno trasmettere, secondo i casi alle regioni competenti per territorio, alle predette associazioni ed alle unioni:

- un esemplare di ciascun contratto di trasformazione e delle eventuali clausole aggiuntive scritte, intervenuto tra il trasformatore ed il produttore singolo od associato. L'esemplare ovvero gli esemplari dovranno pervenire alle autorità competenti entro i 10 giorni lavorativi successivi alla conclusione del contratto ed essere trasmessi anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, per le comunicazioni alla commissione poste al punto *F*) dell'art. 19 del regolamento (CEE) n. 1599/84;

- copia della bolletta di consegna con esposizione analitica, in peso, in destinazione ed in qualità varietale, ove sia necessario, del prodotto ad essi consegnato;

- l'elenco dei pagamenti effettuati sia in fase di acconto sia in fase di conguaglio, specificando i destinatari dei pagamenti stessi, gli importi, le quantità e la qualità del prodotto acquistato.

Per i fichi secchi e le uve secche la documentazione di cui ai precedenti trattini deve essere inoltrata solo alla regione competente per territorio.

Il trasformatore dovrà altresì curare che, da parte dell'istituto bancario presso il quale trattiene o intende trattenere rapporti finanziari, o da parte dell'ufficio postale, nell'ipotesi ricorra il pagamento alternativo contemplato nel successivo comma, sia trasmesso un pari elenco alle regioni, nei casi previsti al dodicesimo trattino dell'art. 4, sub *A*), o alle associazioni dei produttori ovvero alle unioni nel caso previsto dal punto *D*) dell'art. 4, indicate nei contratti di trasformazione.

A tale scopo è fatto obbligo ai trasformatori — previa la loro espressa indicazione all'istituto finanziario, ovvero all'ufficio postale, dell'ente o degli enti che nella diversità delle situazioni contrattuali vengono chiamati all'esercizio dei controlli — di effettuare i pagamenti di prodotto ricevuto in esecuzione dei contratti di trasformazione di cui all'art. 10 del presente decreto direttamente al produttore mediante vaglia o assegno postale intrasferibile, ovvero assegno circolare intrasferibile, da pagarsi presso gli sportelli del comune di residenza del produttore destinatario.

In ogni caso, è escluso qualsiasi pagamento a persona, sia pure munita di procura speciale, che non abbia la qualità di coniuge ovvero di ascendente o discendente in linea retta, qualità, peraltro, che deve risultare esclusivamente da apposita certificazione anagrafica.

E' fatto comunque divieto alle banche di pagare i titoli di credito in questione a persone diverse da quelle specificate al precedente comma.

Art. 12.

Disposizioni per i trasformatori

Un esemplare del contratto di trasformazione o delle clausole aggiuntive scritte, citato al primo trattino del precedente articolo, deve comunque essere consegnato ovvero trasmesso a cura del trasformatore, alla regione competente per territorio, alla propria associazione nazionale di categoria di cui alla lettera *E*) dell'art. 4 ed allo stesso produttore singolo od associato in quanto parte contraente ed eventualmente anche all'organismo ammassatore nel caso di fichi secchi ed uve secche. Nel caso di cooperative di trasformazione, tale esemplare, che nella fattispecie assume la forma di impegno di conferimento, deve essere trasmesso alla propria associazione nazionale di tutela, rappresentanza ed assistenza, di cui alla lettera *F*) dello stesso art. 4 nonché alla regione competente per territorio.

A tali associazioni dovranno altresì essere trasmesse le risultanze dei libri di carico e scarico di cui all'art. 13 del presente decreto nonché quelle dei libri paga, risultanze che devono essere vidimate dalle regioni se si riferiscono ai registri di carico e scarico, dagli ispettorati provinciali del lavoro se si riferiscono ai libri paga.

La mancata consegna della copia della bolletta di cui al successivo art. 13 e dell'esemplare del contratto di trasformazione, agli enti e persone indicate nel presente articolo e nel precedente art. 11, da chiunque rilevata e denunciata, determinerà la sospensione dell'aiuto comunitario.

Nel caso il trasformatore, sia esso persona fisica o persona giuridica, non aderisca a nessuna delle associazioni nazionali di categoria, ovvero a nessuna associazione di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo, lo stesso avrà cura di inoltrare la documentazione citata a quella da lui scelta, possibilmente la più rappresentativa rispetto al proprio territorio.

Art. 13.

Disposizioni particolari per le industrie di trasformazione

Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 13, punto 1 del regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984, è fatto obbligo ai trasformatori di istituire un registro di carico e scarico nelle forme e nella tenuta legale, custodito presso gli stabilimenti di trasformazione, dal quale deve risultare giornalmente in particolare:

a) nella parte riguardante il carico:

- numero di registrazione, data e peso delle partite di prodotto acquistato ed entrato nello stabilimento precisando quali sono oggetto di contratto di trasformazione o di clausole aggiuntive scritte;

- numero e data delle bollette di consegna di ciascuna partita, con l'indicazione delle quantità di prodotto accettato, espresso in peso netto che, a bilico libero, dovrà essere controllato dal coltivatore ovvero dal vettore.

A tal fine è fatto obbligo al titolare dell'industria o a persona dallo stesso delegata, di accertare che il peso sia stato controllato dalla controparte. La stessa dovrà altresì essere verbalmente avvertita delle responsabilità, anche penali, che ne deriverebbero in caso di sussistenza di difformità tra il peso effettivo e quello indicato nella bolletta.

Copia di quest'ultima, contestualmente alla pesata, dovrà essere rilasciata alla controparte interessata;

- indicazione del conferente ed estremi del relativo contratto;

- quantità di prodotto rifiutato perché non conforme all'art. 9 del regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione ed alle normative di qualità di cui allo allegato 2 costituente parte integrante del presente decreto ai sensi del successivo art. 38;

- numero e data della fattura;

- quantità di prodotto passato alla trasformazione, distinguendo quello oggetto di contratto di trasformazione.

Per quanto riguarda il pomodoro, deve altresì risultare l'indicazione varietale del prodotto e la relativa destinazione;

b) nella parte riguardante lo scarico:

- la quantità di prodotto finito ottenuto giornalmente dalla trasformazione delle materie prime espressa in peso netto distinguendo quelle che possono beneficiare dell'aiuto;

- la quantità di prodotto condizionato distinto per formato nel caso di concentrato di pomodoro;

- per ciascuna partita di vendita, le quantità ed i prezzi dei prodotti che lasciano i locali di trasformazione, specificando il destinatario. Le registrazioni possono essere fatte mediante riferimento ai documenti giustificativi, ove questi ultimi contengano i dati richiesti.

Con riferimento al pomodoro, le qualità di prodotto trasformato devono essere distinte per concentrato, pomodoro pelato intero, pomodoro pelato non intero, pomodoro pelato surgelato intero e non intero, fiocco di pomodoro, succo di pomodoro della voce doganale ex 20.02 e succo di pomodoro della voce doganale ex 20.07, indicando per il concentrato ed i succhi, il grado rifrattometrico; per i pomodori pelati interi, se trattasi di San Marzano o altro tipo lungo.

Art. 14.

Disposizioni per i trasformatori Comunicazioni

Le comunicazioni previste dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984 vanno fatte nei modi e nei tempi stabiliti dallo stesso art. 4 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, alle regioni competenti per territorio ed all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA.

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, stesso ufficio, ogni azienda di trasformazione comunica, per le incombenze di cui all'art. 19 del richiamato regolamento (CEE) n. 1599/84:

- entro il 1° ottobre di ogni anno, la quantità totale di materie prime, diverse dalle uve secche non trasformate e dai fichi secchi non trasformati, da consegnare durante la campagna di commercializzazione in corso sulla base di contratti di trasformazione o di clausole aggiuntive scritte. Il quantitativo totale deve essere ripartito secondo i prodotti finiti da fabbricare;

- entro il 1° ottobre di ogni anno, il raccolto di:

a) uva sultanina;

b) uva secca di Corinto;

c) fichi secchi,

stimato per la campagna di commercializzazione in corso;

- entro il 10 luglio di ogni anno, la quantità totale di prugne secche in giacenza al 1° luglio dello stesso anno;

- entro il 10 giugno di ogni anno:

a) la quantità totale di uve secche ottenute nella campagna di commercializzazione in corso, trasformate e vendute anteriormente al 1° giugno dello stesso anno;

b) la quantità totale di uve secche non trasformate e la quantità totale di uve secche trasformate e non vendute, in giacenza al 1° giugno dello stesso anno.

I quantitativi totali di uve secche, trasformati o non trasformati, devono essere ripartiti per categoria;

- entro il 10 aprile di ogni anno:

a) la quantità totale di fichi secchi ottenuti nella campagna di commercializzazione in corso, trasformati e venduti anteriormente al 1° aprile dello stesso anno;

b) la quantità totale di fichi secchi non trasformati e la quantità totale di fichi secchi trasformati e non venduti in giacenza il 1° aprile dello stesso anno.

I quantitativi devono essere ripartiti per categoria;

- entro il 1° marzo di ogni anno:

a) la quantità totale, espressa in peso netto, di prodotti finiti diversi dalle uve secche, dalle prugne secche e dai fichi secchi, per i quali è stata presentata una domanda di aiuto;

b) la quantità totale di materie prime dichiarate nelle domande di aiuto, usate per la fabbricazione dei prodotti di cui al punto *a*);

c) la quantità totale, espressa in peso netto, dei prodotti finiti di cui all'art. 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1599/84 per i quali non è stata presentata una domanda di aiuto;

d) la quantità totale di materie prime usate per la fabbricazione dei prodotti di cui al punto *c*);

e) la quantità totale, espressa in peso netto, dei prodotti invenduti di cui ai punti *a*) e *b*) in giacenza al 15 gennaio dello stesso anno.

I quantitativi totali devono essere ripartiti per prodotto per i quali è stato fissato un tasso determinato dell'aiuto alla produzione.

Per il trasformatore inadempiente potrà decidersi la sospensione dell'aiuto relativo al prodotto per il quale non ha dato le comunicazioni richieste con il presente articolo.

Art. 15.

Disposizioni per i nuovi trasformatori Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 2 del più volte citato regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione, del 5 giugno 1984, i trasformatori che per la prima volta intendono beneficiare del regime di aiuto per i prodotti di cui all'allegato 1-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977 o per parte di essi, devono informare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, non oltre il 31 marzo dell'anno precedente la campagna di commercializzazione per la quale è chiesto l'aiuto.

Ad ogni campagna di commercializzazione i trasformatori, per tutti i prodotti soggetti ad aiuto comunitario, comunicano alle regioni la settimana in cui iniziano la trasformazione.

La comunicazione deve pervenire agli uffici regionali competenti almeno cinque giorni lavorativi prima dell'avvio di queste operazioni.

In casi eccezionali e debitamente motivati, le regioni possono accettare comunicazioni non conformi al disposto di cui al comma precedente, ma in tal caso l'aiuto non è concesso per i quantitativi già trasformati e per i quali da parte della regione stessa non si ritiene di poter controllare in modo dovuto i requisiti prescritti per la concessione dell'aiuto stesso dalla regolamentazione comunitaria e dal presente decreto.

CAPO SESTO

Art. 16.

Compiti delle associazioni dei produttori e delle unioni

Le associazioni di produttori agricoli, o le unioni, accertato l'avvenuto pagamento del prodotto oggetto di contratto di trasformazione nel rispetto del prezzo contrattato e del prezzo minimo voluto dai regolamenti (CEE) numeri 1662, 1925, 2039, 2190, 2191, 2348/84 rispettivamente del 13 giugno, 5, 16, 27 luglio e 16 agosto 1984, nei termini e con le modalità previste dall'art. 3 del presente decreto se trattasi di pomodoro, trasmettono al trasformatore, entro trenta giorni dalla notizia dell'avvenuto pagamento, una dichiarazione in tal senso.

Art. 17.

Compiti delle regioni

Le regioni, espletati i controlli e le verifiche di cui al precedente art. 4, trasmettono al trasformatore e se del caso all'ente ammassatore fichi secchi ed uve secche, in presenza di regolare svolgimento delle operazioni, una certificazione da cui risultino in particolare, i quantitativi di materie prime entrate in azienda di trasformazione, le quantità nette dei prodotti finiti, distinguendo quelle ottenute da materie prime consegnate in esecuzione dei contratti di trasformazione, la rispondenza tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto, ai sensi del successivo art. 25 nonché la conformità del prodotto finito alle norme di qualità vigenti.

Art. 18.

Compiti delle regioni

Al fine di consentire una corretta applicazione della contrattazione del pomodoro, in riferimento soprattutto ai limiti dei quantitativi trasformabili posti dalla normativa comunitaria, le regioni dovranno altresì trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agri-

coli - Divisione V, entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine utile per la contrattazione di tale prodotto, precise indicazioni sui quantitativi di pomodoro — distinti per varietà e destinazione — ceduti all'industria dalle associazioni di produttori, dagli agricoltori singoli, nonché su quelli facenti oggetto degli impegni di conferimento da parte dei soci di cooperative agricole di produzione e trasformazione.

Art. 19.

Rilevanza del certificato rilasciato dall'INCA

Copia del certificato rilasciato, ai fini dell'esportazione, dall'istituto nazionale per le conserve alimentari, attestante la rispondenza dei prodotti alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, può essere considerato, per le quantità in esso indicate, documento valido ai fini della corrispondenza del prodotto alle norme di qualità.

Art. 20.

Compiti delle associazioni nazionali di categoria delle industrie di trasformazione e delle associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo.

Le associazioni nazionali di categoria delle industrie di trasformazione: Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali - ANICAV, Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA, Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli - ASSITRAPA, accertato per ciascuna azienda la rispondenza tra entità della produzione conseguita, in rapporto alla qualità ed alla potenzialità degli impianti, ai consumi di energia elettrica, olio combustibile, metano, e mano d'opera impiegata, di cui al punto *E*) del precedente art. 4, rilasceranno certificato di congruità al trasformatore interessato.

Analoga certificazione, attestante la rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata rilevata sulla base dei criteri indicati nel precedente comma, dovrà essere rilasciata alle imprese cooperative di trasformazione da parte delle associazioni nazionali di cui al punto *F*) del precedente art. 4.

Art. 21.

Compiti degli ispettorati provinciali del lavoro

Gli ispettorati provinciali del lavoro rilasceranno al trasformatore convalidata copia di dichiarazione del trasformatore stesso che attesti di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, le norme economiche del contratto collettivo nazionale, ovvero regionale, di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle conserve vegetali, nonché quelle relative al pagamento degli oneri sociali e previdenziali. Le organizzazioni sindacali che hanno stipulato contratti collettivi di categoria potranno tempestivamente trasmettere, agli ispettorati provinciali del lavoro, eventuali elementi in loro possesso comprovanti il mancato rispetto di quanto sopra.

Il pagamento delle paghe e degli stipendi al personale dipendente di ciascuna azienda dovrà essere fatto mediante vaglia postale intrasferibile ovvero assegni circolari intrasferibili, pagabili secondo la procedura stabilita per il pagamento del prodotto fresco, al precedente art. 11.

Infine, per i controlli di cui al precedente art. 4, punto *B*), gli istituti finanziari ovvero gli uffici postali interessati ai pagamenti di cui al precedente comma, dovranno trasmettere all'ispettorato provinciale del lavoro l'elenco dei pagamenti dei salari effettuati.

CAPO SETTIMO

Art. 22.

Incombenze a carico del trasformatore e del coltivatore

Il trasformatore è sottoposto alle misure di ispezione e di controllo ritenute necessarie sia dalla commissione C.E.E. che dalle autorità nazionali.

Pertanto, il trasformatore stesso conserva le prove di pagamento per tutte le materie prime acquistate in virtù di contratti di trasformazione o di clausole aggiuntive per un periodo minimo di cinque anni.

Conserva altresì, per lo stesso periodo minimo, copia di tutte le certificazioni, fatture di acquisto materia prima e vendita prodotto finito, bolle di consegna ed ogni altra documentazione richiesta dal presente decreto.

Le verifiche effettuate in virtù del presente articolo non pregiudicano la possibilità di una successiva verifica da parte delle autorità competenti né le eventuali conseguenze che possono risultare dall'applicazione delle vigenti disposizioni.

Art. 23.

Bolletta di consegna

Le bollette di consegna di cui al precedente art. 13, dovranno contenere le indicazioni del peso netto e del peso lordo distinto per varietà di prodotto, del rispettivo prezzo unitario per chilogrammo e di quello totale.

E' fatto obbligo al coltivatore di conservare copia della bolletta rilasciatagli ai sensi del precedente art. 13 per periodo non inferiore a tre anni avvertendo che in presenza di eventuali future limitazioni colturali, la stessa costituisce prova di livelli produttivi già raggiunti.

Art. 24.

Denunce quantità di prodotto rimaste invendute

Ai fini del conseguimento dell'aiuto comunitario, previsto dal regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, e sue successive modificazioni, e dalle norme del presente decreto, ciascun trasformatore, sia esso singolo o cooperativa, prima dell'inizio di ogni campagna di trasformazione dovrà denunciare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, ed alla regione competente per territorio, eventuali quantità rimaste invendute e giacenti nei magazzini di conservazione, relative ad ogni singolo prodotto e distinte per pezzature nonché eventuali quantità, suddivise come prima, che seppure vendute non siano state ancora consegnate ai destinatari.

Art. 25.

Rapporto tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto

La seguente tabella indicante il rapporto tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto dovrà essere applicata dalle industrie di trasformazione ai fini delle quantificazioni dell'aiuto comunitario da richiedere ai sensi dell'art. 11 del regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984.

Prodotto trasformato ottenuto riferito a 1 kg netto	Materia prima impiegata in kg
Concentrato di pomodoro 28/30 in residuo secco	6,00
Succo di pomodoro ex voce doganale comune 20,07 con tenore in estratto secco uguale o superiore a 3,5 ma inferiore a 5 . . .	1,03
Succo di pomodoro ex voce doganale comune 20,07 con tenore in estratto secco uguale o superiore a 5 ma inferiore a 7 . . .	1,20
Pelati interi e pelati surgelati interi . .	1,10
Pelati non interi e pelati surgelati non interi	1,10
Succo di pomodoro ex voce doganale comune 20,02 con tenore in estratto secco uguale o superiore a 7 ma inferiore ad 8	1,55
Succo di pomodoro ex voce doganale comune 20,02 con tenore in estratto secco uguale o superiore a 8 ma inferiore a 10	1,85
Succo di pomodoro ex voce doganale comune 20,02 con tenore in estratto secco uguale o superiore a 10 ma inferiore a 12 . . .	2,25
Fiocco di pomodoro	20,00

Per le pesche conservate allo sciroppo il coefficiente di resa della materia prima fresca impiegata da prendere in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto è del 70 %.

Per le pere conservate allo sciroppo il coefficiente di resa della materia prima fresca impiegata da prendere in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto è del 63 %.

Per le ciliege conservate allo sciroppo il coefficiente di resa della materia prima fresca impiegata da prendere in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto è:

del 90 % per i duroni e le altre ciliege dolci con nocciolo;

dell'80 % per i duroni e le altre ciliege dolci senza nocciolo;

dell'83 % per le amarene con nocciolo;

del 71 % per le amarene senza nocciolo.

Pur tuttavia, nei casi di diversità di rendimento del prodotto fresco, le regioni avranno cura di accertare la resa effettiva, convalidandola entro i limiti minimi di cui al successivo comma e rilasciando al trasformatore apposita dichiarazione, che sarà da questi allegata alla domanda di aiuto.

Fermi restando i coefficienti di resa della materia prima fresca impiegata da prendere in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto riguardanti: succo da 3 a 5 e da 5 a 7 di residuo secco, pelati interi e non interi, pelati surgelati interi e non interi, pesche conservate allo sciroppo, pere Williams conservate allo sciroppo, amarene, duroni ed altre ciliege dolci conservate allo sciroppo, con nocciolo o senza nocciolo, per i restanti prodotti non potranno comunque essere convalidati coefficienti di resa al di sotto dei limiti seguenti:

concentrato di pomodoro 28/30 residuo secco	5,20
succo di pomodoro con tenore in estratto secco uguale o superiore a 7 ma inferiore ad 8	1,35
succo di pomodoro con tenore in estratto secco uguale o superiore a 8 ma inferiore a 10	1,62
succo di pomodoro con tenore in estratto secco uguale o superiore a 10 ma inferiore a 12	1,97
fiocco di pomodoro	17,32

Al fine di consentire una tempestiva verifica della resa in questione da parte degli organi regionali, il trasformatore dovrà informare, telegraficamente, la regione interessata, nello stesso giorno di lavorazione in cui si è verificato lo spostamento di rendimento dai coefficienti di cui al primo comma del presente decreto.

Art. 26.

Coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione

Ai fini della quantificazione dell'aiuto comunitario da richiedere ai sensi del ripetuto art. 11 del regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984 per le varietà degli imballaggi e diversi gradi di concentrazione, per quanto riguarda i concentrati di pomodoro, si fa espresso riferimento ai coefficienti indicati nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 1709/84 della commissione del 19 giugno 1984.

I coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per la campagna 1984-85 per le prugne secche ed al prezzo minimo per i produttori, sono indicati nell'allegato IV dello stesso regolamento.

Per le pesche e le pere Williams sciroppate condizionate, il peso sgocciolato deve risultare, rispettivamente, almeno pari al 53 % ed al 50 % del peso netto indicato sulla confezione e lo sciroppo in entrambe contenuto deve essere almeno di 14 gradi brix.

Per le ciliege allo sciroppo condizionate, siano esse amarene o duroni ed altre ciliege dolci, sia denocciolate che con nocciolo, il peso sgocciolato deve risultare almeno pari al 53 % del peso netto indicato sulla confezione e lo sciroppo in essa contenuto deve essere almeno di 9 gradi brix.

Per i succhi di pomodoro della voce doganale ex 20.07 ed ex 20.02, si fa riferimento rigoroso al tenore in estratto secco previsto dall'allegato II del regolamento (CEE) n. 1925/84 della commissione, del 5 giugno 1984.

Assimilabili ai succhi, ai fini del solo aiuto comunitario, sono i cosiddetti passati di pomodoro in quanto preparati sotto forma liquida e senza corpi solidi e con tenore in estratto secco previsto dallo stesso regolamento (CEE) n. 1925/84.

CAPO OTTAVO

Art. 27.

Organismi ammassatori

Con decretazione successiva, da emanare non appena la commissione CEE avrà sottoposto all'approvazione del comitato di gestione tutta la materia riguardante gli organismi ammassatori, saranno disciplinati il ruolo, le prerogative e le disposizioni a carico di detti enti.

CAPO NONO

Art. 28.

Disposizioni in merito alle domande di aiuto

In conformità dell'art. 11 del regolamento (CEE) n. 1599/84 del 5 giugno 1984, il trasformatore presenta le domande di aiuto alla produzione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA.

- Per i fichi secchi e le uve secche il trasformatore presenta per ogni campagna di commercializzazione quattro domande di aiuto:

a) la prima per i prodotti trasformati sino alla fine di novembre;

b) la seconda per i prodotti trasformati sino alla fine di febbraio;

c) la terza per i prodotti trasformati sino alla fine di maggio;

d) la quarta per i prodotti trasformati o acquistati nel corso del restante periodo della campagna.

Le domande di aiuto di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) devono essere presentate entro sessanta giorni dalla fine del periodo di trasformazione, mentre la domanda di cui alla lettera *d*) deve essere presentata entro il 30 novembre della campagna successiva.

- Per le prugne secche il trasformatore presenta due domande di aiuto per ogni campagna:

a) la prima per i prodotti trasformati sino alla fine di dicembre;

b) la seconda per i prodotti trasformati nel restante periodo della campagna.

La prima domanda di aiuto è presentata entro la fine di febbraio della campagna in questione e la seconda entro il 30 novembre della campagna successiva.

- Per ciascuno degli altri prodotti per i quali è fissato un tasso determinato dell'aiuto, viene presentata una sola domanda per ogni campagna di commercializzazione. La domanda di aiuto deve pervenire all'organismo designato non oltre il 1° febbraio della campagna in causa.

- Tuttavia, per le campagne di commercializzazione 1984-85, 1985-86 e 1986-87, per i concentrati di pomodoro possono essere presentate due domande di aiuto per ogni campagna:

a) la prima entro il 1° febbraio della campagna in questione; essa riguarderà almeno il 50 % della produzione ed avrà per oggetto i quantitativi per i quali sono stati ultimati la preparazione ed il condizionamento definitivo;

b) la seconda entro il 30 aprile della campagna in questione e avrà per oggetto la parte restante della produzione che ha subìto o era destinata a subire una preparazione e/o un condizionamento ulteriore.

I termini imposti dal presente articolo per la presentazione delle domande, devono essere rigorosamente rispettati.

Salvo eventuali casi di forza maggiore, ogni domanda presentata dal trasformatore dopo la scadenza del termine previsto dovrà essere respinta dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, per decadenza.

Art. 29.

Domanda per i trasformatori singoli

1. La domanda di aiuto deve recare:

a) il nome e l'indirizzo del richiedente;

b) il peso netto dei prodotti finiti, suddivisi secondo i prodotti ai quali si applica un tasso determinato dell'aiuto;

c) il peso netto delle materie prime — ripartite per contratti di trasformazione o eventuali clausole aggiuntive, che soddisfino alle condizioni di cui allo art. 9 del regolamento (CEE) n. 1599/84 nonché a quelle previste dalla normativa di qualità richiamate dal successivo art. 38 del presente decreto — utilizzate per la trasformazione di ciascun prodotto di cui alla lettera *b*);

d) una dichiarazione nella quale il trasformatore attesta che ha pagato per le materie prime un prezzo non inferiore al prezzo minimo e che i prodotti finiti sono conformi alle norme di qualità fissate dalla Comunità o dallo Stato membro in cui ha avuto luogo la trasformazione.

2. La domanda di aiuto deve essere corredata:

a) dalle fatture delle materie prime, debitamente quietanzate dal contraente, dalle quali risulti che esso ha ricavato un prezzo non inferiore al prezzo minimo;

b) attestato rilasciato dall'associazione di produttori a garanzia dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo al produttore, nei termini e con le modalità prescritte nel precedente art. 3 se trattasi di pomodoro. Tale attestato sarà rilasciato dall'Unione indicata ai sensi del precedente art. 10, secondo comma, in caso di contratti di trasformazione stipulati direttamente dalle associazioni di produttori ovvero dalle regioni nei casi di fichi secchi ed uve secche;

c) dichiarazione della regione competente per territorio sulla regolarità della contabilità di magazzino tenuta dal trasformatore, nonché certificazione che attesti la conformità del prodotto finito alle vigenti norme di qualità ed a quanto altro disposto dal presente decreto, ovvero copia del certificato rilasciato dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari di cui al precedente art. 19 e certificazione infine sulla prescritta natura giuridica di produttore agricolo;

d) dichiarazione del trasformatore di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, nonché quelle afferenti la parte economica del contratto nazionale ovvero regionale collettivo di lavoro che regola i rapporti tra prestatore e conservieri, convalidate dal locale ispettorato del lavoro, nonché infine quelle concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali;

e) attestato delle associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione sulla congruità del rapporto fra ore lavorative prestate dalla manodopera e quantità di prodotto finito;

f) copia dell'avvenuta denuncia delle quantità eventuali di prodotto rimaste invendute effettuata ai sensi del precedente art. 24.

3. La domanda di aiuto per le uve secche deve essere corredata dalla certificazione regionale posta all'art. 4, sub *A*), terzo trattino, dal quale risulti che il quantitativo di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, da non trasformare per il

consumo umano è stato distrutto, trasformato per impieghi diversi dal consumo umano o consegnato ad organismi riconosciuti dagli Stati membri. Inoltre, la domanda di aiuto per le uve di Corinto deve essere corredata dall'impegno scritto previsto all'art. 3-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77.

4. Qualora si applichi l'art. 28 ultimo trattino, la domanda di aiuto deve recare, oltre ai dati di cui al paragrafo 1, l'indicazione della quantità di concentrati di pomodoro destinati al condizionamento o ad ulteriore preparazione e condizionamento e della quantità di materie prime utilizzate per la trasformazione di tali concentrati.

La domanda di aiuto deve essere inoltre corredata, per i concentrati di pomodoro destinati al condizionamento o ad ulteriore preparazione e condizionamento, delle fatture di cui al paragrafo 2.

Art. 30.

Domanda per i trasformatori associati

Nel caso di cooperative agricole che siano al tempo stesso di produzione e trasformazione, la domanda di aiuto deve recare:

a) denominazione e sede sociale;

b) il peso netto dei prodotti finiti, suddivisi secondo i prodotti ai quali si applica un tasso determinato dell'aiuto;

c) il peso netto delle materie prime — ripartite in impegni di conferimento o eventuali clausole aggiuntive, che soddisfino alle condizioni di cui all'art. 9 del regolamento (CEE) n. 1599/84, nonché a quelle previste dalla normativa di qualità richiamata dal successivo art. 38 del presente decreto — utilizzate per la trasformazione di ciascun prodotto di cui alla lettera *b*);

d) una dichiarazione nella quale il trasformatore attesta che ha pagato per le materie prime un prezzo non inferiore al prezzo minimo e che i prodotti finiti sono conformi alle norme di qualità fissate dalla Comunità o dallo Stato membro in cui ha avuto luogo la trasformazione;

e) atto costitutivo, statuto ed eventuali atti di proroga della durata della cooperativa;

f) certificato d'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;

g) certificato del tribunale di data non anteriore a tre mesi, in ordine al possesso dei diritti civili;

h) elenco dei soci conferenti il prodotto, oggetto di trasformazione ai fini dell'aiuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977 e sue successive modificazioni, con l'indicazione dei quantitativi di prodotto trasformato, firmato dal legale rappresentante;

i) l'indicazione delle quantità, ripartite per impegni di conferimento, che soddisfino alle condizioni di cui all'art. 9 del regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984, nonché a quelle previste dalle normative di qualità richiamate nel successivo art. 38;

l) impegno di conferimento con la dichiarazione del produttore attestante che la cooperativa gli ha corrisposto o accreditato un prezzo pari al prezzo minimo previsto dai regolamenti (CEE) numeri 1662, 1925, 2039, 2190, 2191, 2348/84 del 13 giugno, 5, 16, 27 luglio e 16 agosto 1984, nei termini e con le modalità prescritte nel precedente art. 3 se trattasi di pomodoro;

m) copia notarile del bilancio consuntivo di previsione approvato dall'assemblea nel quale siano state rigorosamente esposte le quantità globali distinte per varietà di prodotto e il prezzo attribuito o già corrisposto per le stesse.

Qualora le cooperative siano impossibilitate a corredare la domanda, entro i termini prescritti dal regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984, del bilancio consuntivo, è consentito, in sostituzione, la presentazione di una copia notarile di bilancio provvisorio approvato dall'assemblea generale dei soci che all'uopo dovrà contenere, alla data del bilancio provvisorio stesso, le indicazioni prescritte nel presente articolo e le risultanze aziendali peculiari dei bilanci consuntivi;

n) il bilancio dovrà prevedere un elenco allegato facente parte integrante di esso, nel quale siano elencati i soci conferenti con a margine l'esposizione delle quantità conferite distinte per varietà di prodotto e il prezzo minimo garantito dai più volte citati regolamenti;

o) copia notarile del verbale di assemblea che approva il bilancio con gli allegati, parte integrante di esso;

p) dichiarazione della regione competente per territorio sulla regolarità della contabilità di magazzino;

q) certificato di analisi rilasciato dalle regioni, o, per loro delega, dai servizi di vigilanza repressioni frodi o da altro organismo od ente abilitato per legge ai controlli di cui all'art. 4, lettera *A*), del presente decreto che attesti la conformità del prodotto finito alle vigenti norme di qualità ed a quanto altro disposto dal presente decreto, ovvero copia del certificato rilasciato dall'istituto nazionale per le conserve alimentari di cui al precedente art. 19;

r) dichiarazione della cooperativa di trasformazione nel caso che la stessa si avvalga di personale estraneo alla cooperativa medesima, di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, nonché quelle afferenti la parte economica del contratto nazionale, ovvero regionale, collettivo di lavoro che regola i rapporti tra prestatore e conservieri, convalidata dal locale ispettorato del lavoro, nonché infine quelle concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali;

s) attestato delle associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo legalmente riconosciute sulla congruità del rapporto fra ore lavorate prestate dalla mano d'opera e quantità di prodotti finiti;

t) copia dell'avvenuta denuncia delle quantità eventuali di prodotto rimaste invendute effettuata ai sensi del precedente art. 24.

La domanda di aiuto per le uve secche deve essere corredata dalla certificazione regionale posta all'art. 4 sub *A*), terzo trattino, dal quale risulti che il quantitativo di cui all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, da non trasformare per il consumo umano, è stato distrutto, trasformato per impieghi diversi dal consumo umano o consegnato ad organismi riconosciuti dagli Stati membri.

Inoltre, la domanda di aiuto per le uve di Corinto deve essere corredata dell'impegno scritto previsto allo art. 3-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77.

Qualora si applichi l'art. 28, ultimo trattino, la prima domanda di aiuto deve recare, oltre ai dati di cui al paragrafo 1, l'indicazione della quantità di concentrati di pomodoro destinati al condizionamento o ad ulteriore preparazione e condizionamento e della quantità di materie prime utilizzate per la trasformazione di tali concentrati.

La domanda di aiuto deve essere inoltre corredata, per i concentrati di pomodoro destinati al condizionamento o ad ulteriore preparazione e condizionamento, della dichiarazione di cui al punto *l*) del primo comma.

CAPO DECIMO

Art. 31.

Produzioni soggette a quote aziendali

Il presente capo stabilisce le modalità di applicazione delle limitazioni degli aiuti alla produzione previste dal regolamento (CEE) n. 991/84, in appresso denominate « quote ».

Art. 32.

Le domande di aiuto per le ciliege e per le pere Williams sciroppate devono essere accompagnate dalla indicazione della quantità totale, espressa in peso netto:

a) di pere Williams conservate allo sciroppo,

b) di duroni e di altre ciliege dolci conservate allo sciroppo,

c) di amarene conservate allo sciroppo,

prodotte nella campagna di commercializzazione in questione con materie prime di origine comunitaria acquistate allo stato fresco, nonché della quantità totale di materie prime utilizzata per la fabbricazione di tali prodotti.

Il trasformatore che ha fabbricato i prodotti di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) ma non chiede l'aiuto, per poter beneficiare in futuro dell'aiuto per prodotti dello stesso tipo deve comunicare all'organismo di cui all'art. 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1599/84 entro il 1° febbraio di ciascuna campagna di commercializzazione:

- il quantitativo totale prodotto nella campagna di commercializzazione in corso a partire da prodotti di origine comunitaria, espresso in peso netto;
- il quantitativo di materie prime usato per ottenere i prodotti in causa.

A tali comunicazioni si applica l'art. 11, paragrafo 6, del predetto regolamento (CEE) n. 1599/84.

Il trasformatore che non abbia effettuato le comunicazioni di cui sopra per la campagna o le campagne di commercializzazione usate come periodo di riferimento ai fini dell'assegnazione delle quote, è considerato un nuovo trasformatore ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento (CEE) n. 1599/84.

Il trasformatore che ha effettuato la comunicazione di cui sopra per una delle campagne di commercializzazione usate come periodo di riferimento ai fini della assegnazione, ma non abbia inviato alcuna comunicazione per una o entrambe delle due campagne successive, è reputato non aver svolto attività produttiva durante la campagna o le campagne per le quali non abbia fatto alcuna comunicazione.

Art. 33.

Qualora i trasformatori non abbiano fabbricato i prodotti di cui all'art. 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1599/84, nel periodo considerato come periodo di riferimento per l'assegnazione di una quota o qualora si applichino le disposizioni dello stesso art. 16, paragrafo 3, primo comma, l'aiuto a tali trasformatori, in appresso denominati «nuovi trasformatori», è limitato ad una quantità pari al 2% della quota totale.

Lo Stato membro interessato stabilisce il quantitativo in tal caso ammesso al beneficio dell'aiuto nel suo territorio e lo ripartisce equamente tra i nuovi trasformatori. Ove il quantitativo in causa non sia stato assegnato, totalmente o in parte, ai nuovi trasformatori, tale quantitativo o, se del caso, il saldo rimanente è ripartito equamente tra gli altri trasformatori.

CAPO UNDICESIMO

Art. 34.

Disciplina di lavorazione e di gestione di stabilimenti acquisibili all'unità aziendale

Ai fini del presente decreto è esclusa ogni forma di lavorazione per conto, nonché di rilavorazione del prodotto ottenuto dalla trasformazione del pomodoro fresco, salvo che trattisi di rilavorazione effettuata nella stessa unità aziendale.

Nell'unità aziendale non può essere considerato un qualsiasi stabilimento al cui possesso si sia pervenuto con contratti di fitto stagionale o comunque con contratti a scadenza tale da non giustificare un'organica e permanente struttura aziendale.

Siffatti contratti devono avere la durata e la forma *ad substantiam* richiesta dall'art. 1350 del codice civile.

Pertanto, l'unità aziendale o il singolo stabilimento che ha formato oggetto di locazione ai sensi del precedente comma, non può essere reiterata in una nuova locazione, prima dello scadere del termine fissato dallo art. 1350 del codice civile.

Il locatore, nell'ipotesi di impossibilità di mantenimento della locazione in causa, sia pure per giustificati motivi, non potrà utilizzare ne far utilizzare da altri, al fine di conseguire l'aiuto nella fabbricazione di prodotti di cui all'allegato 1-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77, la stessa unità aziendale o lo stesso singolo stabilimento, per tutto il periodo previsto dalla particolare forma del contratto stipulato.

Art. 35.

Codice per la individuazione dei periodi di fabbricazione

Per una corretta individuazione delle produzioni beneficiarie dell'aiuto di cui ai citati regolamenti comunitari e, ai soli effetti del presente decreto, è fatto obbligo a tutti i trasformatori di apportare in codice, ovvero in forma esplicita, su tutte le confezioni, l'anno e la data di fabbricazione con idonea punzonatura o scrittura indelebile.

La scelta del codice da parte del trasformatore deve essere depositata presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V.

Art. 36.

Ruolo delle unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli

E' demandato alle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli legalmente costituite e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, oltre il controllo del prezzo minimo di cui al precedente art. 4, il coordinamento ed il regolare sviluppo di tutte le attività assegnate, con il presente decreto, alle associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Le istruzioni che le unioni, nell'ambito delle incombenze ricevute con il presente decreto, dovessero dare alle associazioni di produttori, avranno carattere dispositivo.

E' fatto obbligo, quindi, alle associazioni di rispettarle.

Nei confronti delle unioni opererà, fatta salva la responsabilità del presidente e dei funzionari da esso delegati ai sensi del precedente art. 5, l'ultimo comma dell'art. 6 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, quando queste abbiano compiuto infrazioni, disattenzioni ovvero inerzia al rigoroso accertamento dei prezzi minimi di cui al punto *D*) dell'art. 4 del presente decreto.

Art. 37.

Ente preposto all'erogazione degli aiuti comunitari

Alla corresponsione degli aiuti alla produzione, prevista dall'art. 3-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA.

Art. 38.

Caratteristiche qualitative del prodotto fresco

Costituiscono parte integrante del presente decreto le allegate norme di qualità del pomodoro e delle pesche destinate alla trasformazione industriale. Esse devono essere rispettate dalle parti contraenti nell'esercizio della stipula dei contratti di trasformazione.

Art. 39.

Caratteristiche qualitative del prodotto trasformato

Ai fini della corresponsione dell'aiuto comunitario è fatto obbligo ai trasformatori di produrre pesche, pere Williams e ciliege conservate allo sciroppo, succhi di pomodoro ex voce doganale 20.02 e 20.07, pomodori pelati non interi, pomodori pelati surgelati e fiocchi di pomodori con le caratteristiche qualitative minime contemplate nell'allegato 3, parte integrante del presente decreto.

Per il pomodoro surgelato, in quanto privo di liquido di governo e di ogni altro elemento addizionale, il peso sgocciolato, dopo il relativo condizionamento, deve risultare non inferiore al 40%. L'interezza della bacca deve risultare non inferiore al 90%.

Art. 40.

Sospensione cautelativa

In quanto compatibile con il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, e con le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, disciplinanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, la sospensione cautelativa dell'aiuto comunitario da parte dell'AIMA potrà operare per tutti i contratti ed i conferimenti facenti capo ad una stessa industria, sia singola che cooperativa, nei confronti della quale dovessero insorgere sospetti — comprovati da denunce da parte degli organismi preposti ai controlli — di eventuali illeciti.

Art. 41.

Durata dell'efficacia delle norme

Le norme del presente decreto, in quanto compatibili con le disposizioni comunitarie future, si intendono valide fino ad eventuali loro modifiche ed integrazioni.

Tuttavia le nuove disposizioni riservate dai regolamenti (CEE) agli Stati nazionali che dovessero risultare inapplicabili per effetto di rapporti necessariamente già disciplinati e per i quali è già iniziata la decorrenza all'atto della pubblicazione del presente decreto, si intendono rigorosamente applicate a partire dalla campagna 1985-86 e per tutte le campagne successive.

Art. 42.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 9 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 15 marzo 1984, esclusa la disposizione del primo comma dell'art. 4 sospesa per effetto dell'ordinanza 12 giugno 1984 del tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Valgono comunque, per propria forza diretta le norme di cui ai regolamenti (CEE) numeri 988/84 e 989/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 e n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984.

Art. 43.

All'art. 7, punto 2, terzo rigo, del decreto ministeriale 9 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 15 marzo 1984, dopo le parole: « di avere soppresso » sono aggiunte le parole: « ovvero modificato ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 agosto 1984

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

ALLEGATO 1

ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI ISCRITTE NELL'ELENCO NAZIONALE
DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 622

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
2- 4-1969	2	A.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Renato Serra, 14 - Cesena (Forlì)
2- 4-1969	3	A.P.O. - Associazione fra produttori ortofrutticoli della IV zona	Via A. Locatelli, 1 - Verona
2- 4-1969	5	A.E.P.O. - Associazione economica fra produttori ortofrutticoli del Veneto medio orientale	Piazza Indipendenza, 19 (palazzo dei consorzi di bonifica) - San Donà di Piave (Venezia)
2- 4-1969	1	A.I.P.O. - Associazione interprovinciale dei produttori ortofrutticoli	Via Ermete Zacconi, 14 - Bologna
26- 4-1969	6	Con.E.C.Or. - Consorzio emiliano cooperative ortofrutticole	Piazza della Costituzione, 8 - Bologna
28- 8-1969	8	C.O.R. - Consorzio ortofrutticolo ravennate	Via Faentina, 106 - Ravenna
18- 9-1969	10	C.P.O.V.T. - Consorzio tra produttori ortofrutticoli della Valle Tiberina	Via Triestina - Perugia
18- 9-1969	9	A.E.R.P.O. - Associazione emiliano-romagnola produttori ortofrutticoli	Via Riva Reno, 65 - Bologna
25-10-1969 18- 3-1972 (Var. denom.)	12	A.P.O.M. - Associazione produttori ortofrutticoli marchigiani	Via Roma, 47/C - Fano (Pesaro)
25-10-1969	13	V.O.G. - Consorzio delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'Alto Adige	Via De Lai, 12 - Bolzano
25-10-1969	11	A.P.A.S. - Associazione tra produttori di agrumi della Sicilia	Piazza Bellini, 19 - Catania
25-10-1969	14	C.I.O.D. - Consorzio interprovinciale ortofrutta Delta	Corso Porta Reno, 103 - Ferrara
25-10-1969	15	Associazione di zona delle province di Bari e Foggia tra produttori di uve da tavola, di ortaggi e di altra frutta	Via Generale Torelli, 15 - Foggia
14- 2-1970	18	A.P.R.O. - Associazione produttori romagnoli ortofrutticoli	Via Girolamo Rossi, 5 - Ravenna
14- 2-1970	19	U.P.E.A. - Unione dei produttori esportatori di agrumi	Via A. Volta, 98 - Capo d'Orlando (Messina)
14- 2-1970	16	Associazione di zona delle province di Brindisi, Lecce e Taranto fra produttori ortofrutticoli	Via Cavour, 32 - Brindisi
14- 2-1970	17	A.L.P.O. - Associazione laziale produttori ortofrutticoli	Via E. Fermi, 161 - Roma
21- 3-1970 29-10-1974 (Var. denom.)	21	Fruttadoro - Consorzio fruttadoro di romagna - Soc. coop. a responsabilità limitata	Via Dismano - Pievesestina di Cesena (Forlì)
21- 3-1970	22	A.P.O. - Associazione tra produttori ortofrutticoli della marca trevigiana	Corso del Popolo, 34 - Treviso
21- 3-1970	20	Associazione di zona fra produttori ortofrutticoli della regione Toscana e della provincia di La Spezia	Corso Italia, 73 - Pisa
21- 7-1970	24	C.O.P. - Cooperativa ortofrutticoli polesana	Via Oslavia Campagna, 19 - Lendinara (Rovigo)
21- 7-1970 5- 2-1976 (Var. denom.)	25	A.P.A.O.I. - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli interprovinciali	Via Marchese di Villabianca, 82 - Palermo
10- 8-1970	26	Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Macerata, Pescara e Teramo	Viale Mazzini, 19 - Teramo

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
10- 8-1970	27	Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle province di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli e Salerno	Via Pontanò, 44 - Napoli Via Cesare Battisti, 50 - Caserta
25- 8-1970	28	Associazione di zona tra produttori agrumari delle province di Brindisi, Lecce, Matera, Potenza e Taranto	Viale Virgilio, 104-142 - Taranto
30-11-1970	29	C.I.P.A. - Consorzio interassociativo produttori agrumari	Via Bernardo, 5 (uff. esecutivi) - Catania, villaggio Biviere Lentini (Siracusa)
18- 3-1971	31	A.P.O.S. - Associazione produttori ortofrutticoli Serenissima	Via S. Pio X, 21 - Venezia-Mestre
18- 3-1971	32	E.S.O. - Associazione tra produttori ortofrutticoli della provincia di Bolzano	Via Talvera, 18 - Bolzano
18- 3-1971	33	Con.Agru.S. - Consorzio produttori agrumi della Sicilia orientale	Via degli Oleandri, 2 - Acireale (Catania)
18- 3-1971	30	A.P.O.P. - Associazione produttori ortofrutticoli pisani	Viale Bonaini, 71 - Pisa
5- 4-1971	35	U.P.O.M. - Unione produttori ortofrutticoli marchigiani	Via Giustizia, 2 - Fano (Pesaro)
6- 5-1971	36	A.R.P.O. - Associazione regionale tra produttori ortofrutticoli del Trentino-Alto Adige	Via Conciapelli, 79 - Bolzano
1- 6-1971	39	P.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli associati	Via Rosmini, 42 - Trento
1- 6-1971	37	A.P.O.M.A. - Associazione produttori ortofrutticoli medio Adige	Via Paiette, 7 - Castelbaldo (Padova)
1- 6-1971	38	A.S.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli Giugliano	Piazza Gramsci - Giugliano (Napoli)
29- 7-1971	40	A.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli Venezia Giulia	Via Roma, 25 - Gorizia
29- 7-1971	41	Piemonte Asprofrut - Associazione produttori ortofrutticoli Piemonte	Via Monte Zovetto, 20 - Cuneo
11- 8-1971	42	A.P.O.S. - Associazione produttori ortofrutticoli del salernitano	Via Pirro, 12 - Salerno
1- 2-1972	43	A.F.E. - Associazione frutticoli estensi - Soc. coop. a r.l.	Piazzetta Schiatti, 8 - Ferrara
18- 3-1972	46	Associazione jonica produttori ortofrutticoli ed agrumari - A.J.P.O.A.	Via Pitagora, 96 - Taranto
18- 3-1972	44	A.C.O.M. - Associazione coltivatori ortofrutticoli della provincia di Pesaro e Urbino	Via Garibaldi, 75 - Fano (Pesaro)
18- 4-1972	47	A.P.O.L. - Associazione produttori ortofrutticoli livornese	Via Pacinotti, 10 - Cecina (Livorno)
10- 8-1972	48	Gruppo produttori asparagi - Soc. coop. a r.l.	Baricella (Bologna)
10- 8-1972	49	Conagros - Organizzazione dei produttori agrumari ed ortofrutticoli di Rosarno	Rosarno (Reggio Calabria)
10- 1-1973	50	C.O.V. - Consorzio ortofrutticoli valtellinese	Ponte in Valtellina (Sondrio)
18- 2-1973	52	Associazione di zona per le province di Milano, Como, Sondrio, Pavia, Varese e Bergamo	Via S. Clemente, 1 - Milano
2-12-1974	53	A.P.O.C. - Associazione produttori ortofrutticoli della Campania	Via Roma, 10 - Caserta
2-12-1974	54	Sicula - Associazione interprovinciale tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli	Corso Butera, 179 - Bagheria (Palermo)
8- 2-1975	56	A.P.O.C. - Associazione produttori ortofrutticoli calabresi	Via Nazionale, 178 - Rosarno (Reggio Calabria)
1- 8-1975	57	A.S.P.O. - Associazione siciliana produttori ortofrutticoli	c/o Studio Greco, via Villafranca, 29 - Palermo

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
5-11-1975	58	Agri sud - Associazione orto-floro-frutticola sud orientale	Via R. Cancellieri, 89 - Vittoria (Ragusa)
5- 2-1976	59	A.In.P.O. - Associazione interprovinciale produttori orticoli	Parma
5- 2-1976	61	C.A.B. - Cooperativa agricola bagherese - Soc. coop. a r.l.	Bagheria (Palermo)
15- 1-1977	65	Cooperativa agricola S. Sofia	Scanzano Ionico (Matera)
15- 1-1977	64	A.R.P.O.A.L. - Associazione regionale produttori ortofrutticoli e agrumari del Lazio	Viale Aventino, 26 - Roma
15- 1-1977	63	As.I.P.O. - Associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli	Via S. Leonardo, 17 - Parma
18- 2-1977	66	A.P.A.O.R. - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli	Via Natalelli, 117 - Ragusa
26- 4-1977	67	A.P.O.N. - Associazione produttori ortofrutticoli del Nolano	Via C. Rosaroll, 77 - Napoli
22-11-1977	68	A.S.P.R.O. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Appia, km 181, loc. Maiorisi c/o Unicoop - Teano
21-12-1977	69	Con.Co.O.Sa. - Consorzio fra le cooperative ortofrutticole della provincia di Salerno	Via Astuti, 121 - Nocera Inferiore
27-12-1977	71	Apo.Pa. - Associazione produttori ortofrutticoli e di patate	Via Lufrano - Volla (Napoli)
3- 3-1978	72	Associazione messinese produttori ortofrutticoli ed agrumari	Via C. Battisti, Isolato, 217 - Messina
3- 3-1978	74	Associazione produttori ortofrutticoli e agrumari « Bruzia »	Via Canale Doria, 28 - Cosenza
3- 3-1978	73	Associazione intercomunale produttori pomodori ed ortofrutticoli - A.I.P.P.	Via Vittorio Veneto, 138 - Crotone
29- 3-1978	75	Associazione regionale frutticoltori Piemonte	Corso Nizza, 7 - Cuneo
4- 8-1978	76	Associazione regionale dei produttori ortofrutticoli della Sardegna - A.R.P.O.S.	Via Fra Ignazio, 38 - Cagliari
4- 8-1978	77	Associazione ortofrutticola salernitana - A.O.Sa.	Via Roma, 26 - Nocera Inferiore (Salerno)
26- 4-1979	78	Associazione produttori ortofrutticoli salernitani - A.P.O.C.	Corso Garibaldi, 194 - Salerno
28- 8-1969 8- 6-1979	7	Consorzio cooperativo produttori agricoli Concopra - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Segantini, 10 - Trento
14- 9-1979	79	Società Cooperativa - L'Agrumaria centrale ortofrutticola di Caulonia	Via Allaro - Caulonia Marina (Reggio Calabria)
21- 3-1980	81	Associazione provinciale ortofrutticola agrumaria - A.P.O.A. Esperia	Piazza Prefettura - Pal. INA - Catanzaro
21- 3-1980	80	Unione ortofrutticoltori associati - U.N.O.A.	Via Zara, 6 - Salerno
21- 3-1980	82	Associazione Casertana produttori ortofrutticoli - A.C.P.O.	Via Don Bosco, 46 - Caserta
24- 7-1981	84	Italia - Associazione tra produttori ortofrutticoli delle province di Agrigento e Caltanissetta	Contrada Aquilata - Canicattì
24- 7-1981	85	Sicilifrut - Associazione produttori ortofrutticoli	Generale Arimondi, 2/Q - Palermo
24- 7-1981	86	A.P.P.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli e agrumari	Via Monfalcone, 80 - Foggia
24- 7-1981	83	A.S.P.O.R. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via G. Matteotti, 45 - Foggia
1- 9-1981	87	Associazione interprovinciale produttori agricoli - A.I.P.A.	Corso Butera, 169 - Bagheria

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
17- 9-1981	88	Associazione tra produttori ortofrutticoli « Etruria »	Via Campo di Marte, 28/B - Perugia
22- 9-1981	89	Associazione tra produttori agrumari ed ortoflorofrutticoli siciliani - A.P.A.O.S.	Via 12 Gennaio, 5 - Palermo
26- 3-1982	93	Cooperativa ortofrutticola siciliana a r.l.	Villabate (Palermo)
26- 3-1982	94	Associazione ortofrutticola - Agro	Scafati (Salerno)
26- 3-1982	90	Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari - A.P.O.A. Morgana	Messina
26- 3-1982	91	Associazione cooperative ortofrutticole del palermitano - A.C.O.P.A.	Bagheria (Paelrmo)
26- 3-1982	92	Associazione tra produttori agrumicoli ed orticoli nel territorio delle province di Catania, Siracusa e limitrofe	Catania
13- 4-1982	95	Sud - APO - Associazione produttori ortofrutticoli e agrumari	Via Cavaniglia, 6 - Foggia
13- 4-1982	96	Associazione produttori agrumicoli ed ortofrutticoli - A.P.A.O.	Via Tripoli, 10 - Siracusa
26- 4-1982	97	Associazione lucana produttori ortofrutticoli - A.L.Pr.O.	Via Giolitti, 61 - Matera
26- 4-1982	98	Coldiretti ortofrutticola associati - C.O.A.	Via Daniele, 24 - Catanzaro
17- 5-1982	99	A.C.O. - Associazione coldiretti ortofrutticola ed agrumaria	Via Milelli, 23 - Cosenza
23- 7-1982	100	A.P.O.A.C. - Associazione produttori ortofrutticoli e agrumari del Campidano	San Sperato (Cagliari)
25-10-1982	101	Associazione produttori ortofrutticoli Chieti - A.P.O.C.H.	Villa Tucci di Crecchio - Chieti
12- 1-1983	102	Associazione veneta produttori ortofrutticoli - A.Ve.P.O.	Via Ulloa, 5 - Marghera
20- 1-1983	103	Associazione I.C.A. - Imprese cooperative associate	Via Cimitile, 15 - Nola (Napoli)
20- 1-1983	104	Associazione di produttori agrumicoli ed ortofrutticoli « Trinacria frutta »	Via XII Gennaio, 7 - Palermo
20- 1-1983	105	Associazione siciliana cooperative agrumicole ed ortofrutticole - A.S.C.A.O.	Corso Butera, 1 - Bagheria (Palermo)
20- 1-1983	106	Associazione cooperative agricole siciliana - A.C.O.S.	Via A. De Gasperi, 261 - Villabate (Palermo)
23- 1-1983	107	A.P.A.S. Méditerranea - Associazione produttori agrumicoli della Sicilia	Corso Butera, 311 - Bagheria (Palermo)
20- 1-1983	108	Associazione denominata « Agroserre »	Via F. Crispi, 258 - Palermo
20- 1-1983	109	Associazione mediterranea di produttori ortofrutticoli	Via Regina Elena - Palazzo Guarnieri - Canicattì (Agrigento)
20- 1-1983	110	Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari - A.P.O.A.	Via Sangiuliano, 349 - Catania
20- 1-1983	111	Associazione produttori Agricola sud	Via G. D'Annunzio, 3 - Rosarno (Reggio Calabria)
7- 4-1983	112	Associazione produttori agricoli ed ortofrutticoli agrigentini - A.P.A.O.A.	Ribera (Agrigento) - Contrada Castellana
3- 8-1983	113	Associazione dauna produttori ortofrutticoli e agrumari - A.D.P.O.A.	Via Trieste, 30 - Foggia
3- 8-1983	114	Associazione produttori ortofrutticoli di Salerno - A.P.O.	Piazza A. Moro, 20 - Battipaglia (Salerno)
3- 8-1983	115	Associazione Consorzio produttori agrumari - Co.Pro.A.	Via Zenia, 22 - Catania

ALLEGATO 2

NORMATIVA DI QUALITA' DEL POMODORO INDUSTRIALE CONCENTRATI - SUCCHI - POLPA O TRITURATO

1) *Definizione dei prodotti*

Le presenti norme si applicano ai pomodori freschi destinati all'industria conserviera per la produzione di derivati diversi dai pelati.

2) *Generalità*

Le norme hanno lo scopo di permettere la classificazione dei pomodori in varie categorie qualitative, sulla base di caratteristiche da essi presentate all'atto della consegna.

L'accertamento delle caratteristiche viene effettuato presso lo stabilimento o presso un centro di raccolta, su un campione prelevato seguendo le norme indicate per la campionatura.

3) *Campionatura*

All'arrivo di ciascuna partita è prelevato un campione, rappresentativo della medesima, formato da uno o più contenitori che la costituiscono fino ad un massimo del 3% della partita stessa.

Gli addetti al prelevamento del campione avranno cura di scegliere a caso i contenitori, variando la posizione del prelevamento da un carico all'altro.

Per il pomodoro raccolto meccanicamente o, comunque, trasportato in contenitori di grosse dimensioni o alla rinfusa, il campione è costituito da un quantitativo fino a circa l'1% del carico ed è prelevato avendo cura che risulti rappresentativo dell'intera stratificazione verticale del carico.

I pomodori così prelevati sono pesati, selezionati in base ai loro caratteri individuali ed assegnati ad una delle categorie più avanti descritte.

Le percentuali rispettive delle diverse categorie stabilite per pesata, sono applicate all'intera partita.

4) *Classificazione*

Categoria prima: sono assegnati a questa categoria i pomodori che presentano le seguenti caratteristiche:

a) maturazione completa e colore rosso su almeno il 90% circa della superficie del frutto con esclusione di parti verdi;

b) lesioni cicatrizzate di natura non parassitaria che non siano sede di insediamenti fungini secondari visibili;

c) lesioni non cicatrizzate, dovute a spacchi di sviluppo o lesioni meccaniche, di qualsiasi natura purché non penetrino nel frutto per più di mm 5 e non siano sede di insediamenti fungini visibili;

d) assenza di lesioni causate da parassiti di qualsiasi natura;

e) assenza di alterazioni dovute a marciume apicale o scottature da sole aventi diametro superiore a 2,5 cmq per frutto, purché non siano sede di insediamenti fungini secondari visibili;

f) assenza di pomodori recanti strati di fango o terra aderenti alla superficie, non asportabili con il normale lavaggio.

Categoria seconda: sono assegnati a questa categoria i pomodori che, non soddisfacendo le esigenze della categoria precedente, presentino i seguenti requisiti:

a) tutti i difetti di colorazione, anche riguardanti parti verdi, purché non preponderanti. Le parti verdi in ogni caso non potranno superare il 20% della superficie del frutto;

b) assenza di lesioni parassitarie di origine fungina; gli insediamenti fungini secondari (su lesioni non cicatrizzate o su parti altrimenti necrotizzate) possono essere tollerati solo se assolutamente superficiali;

c) le scottature da sole aventi diametro non superiore a 3,5 cmq per frutto e che non siano sede di muffe;

d) assenza di pomodori recanti strati di fango o terra aderenti alla superficie, non asportabili con il normale lavaggio.

5) *Scarto*

Sono da considerare come scarto tutti i pomodori che non rientrano in alcuna delle categorie precedentemente definite; in particolare tutti i pomodori interessati da attacchi parassitari fungini, qualunque ne sia l'entità.

6) *Limiti di accettabilità di una partita*

Non sono da considerarsi accettabili e devono essere respinte le partite in cui i pomodori classificati come scarto superino il 5% in peso della partita. Sono da considerarsi come scarto anche le partite in cui i pomodori classificati nella seconda categoria superino il 30% in peso della partita; per le partite in cui, all'atto del controllo si riscontrino percentuali di categoria II fra il 21 e il 30% in peso, la partita può essere respinta salvo accordo fra le parti.

7) *Criteri per la determinazione del prezzo*

Il prezzo di cessione concordato dalle parti si applica sulle partite comprensive della categoria I e della categoria II fino ad un massimo del 20% in peso di quest'ultima al netto dello scarto per il concentrato, mentre per i succhi, la polpa o triturato fino ad un massimo del 10% in peso della II categoria al netto dello scarto.

NORMATIVA DI QUALITA' DEL POMODORO INDUSTRIALE PER PELATI

1) *Definizione del prodotto*

Le presenti norme si applicano ai pomodori freschi delle varietà destinate alla produzione industriale di pelati, come previsto dall'art. 1 della legge n. 96, eccezione fatta per la varietà « San Marzano ».

2) *Generalità*

Le norme hanno lo scopo di permettere la classificazione del pomodoro sulla base delle caratteristiche presentate all'atto della consegna agli stabilimenti di trasformazione o ai centri di raccolta.

L'accertamento delle caratteristiche viene effettuato presso lo stabilimento o presso un centro di raccolta su un campione prelevato secondo le norme indicate per la campionatura.

3) *Campionatura*

All'atto della consegna di ciascuna partita è prelevato un campione rappresentativo della medesima, formato da uno o più contenitori che la costituiscono fino ad un massimo del 3% della partita stessa.

Gli addetti al prelevamento del campione avranno cura di scegliere a caso i contenitori, variando la posizione del prelevamento da un carico all'altro.

Per il pomodoro raccolto meccanicamente o comunque trasportato in contenitori di grosse dimensioni (cassoni) o alla rinfusa, il campione è costituito da un quantitativo pari a circa l'1% del carico ed è prelevato avendo cura che risulti rappresentativo dell'intera stratificazione verticale del carico.

I pomodori prelevati sono pesati e selezionati in base ai loro caratteri individuali.

Le percentuali riscontrate, stabilite per pesata, sono applicate all'intera partita per la valutazione e utilizzate per l'accettabilità della partita stessa.

4) *Classificazione*

E' considerata, con le presenti norme, la produzione delle varietà a frutto allungato aventi un rapporto fra gli assi non inferiore a 1,30, tradizionalmente impiegate nella preparazione di pomodori pelati, ed avente le seguenti caratteristiche:

a) maturazione completa ed uniforme, colore rosso;

b) grado refrattometrico non inferiore a 4;

c) consistenza dell'intera bacca idonea per la pelatura;

d) assenza di peduncolo;

e) assenza di lesioni cicatrizzate che interessino la polpa;

f) assenza di marciume apicale;

g) assenza di lesioni parassitarie di ogni tipo che interessino la polpa;

h) assenza di insediamenti fungini di ogni tipo e dimensione;

i) assenza di fango o terra aderenti alla superficie e non asportabili con il normale lavaggio;

l) assenza di scottature da sole o di altre aree necrotiche;

m) forma sufficientemente regolare e corrispondente alle caratteristiche di ciascuna varietà, con esclusione dei frutti di lunghezza inferiore a 40 mm e di quelli scatolati o deformati.

Sono ammesse le seguenti tolleranze:

al punto *a*): aree gialle fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purché non interessino più del 10% della partita;

al punto *d*): peduncoli massimo l'1% dei frutti;

al punto *l*): scottature e aree necrotiche fino a 0,5 cmq per frutto.

5) *Scarto*

Le bacche che presentino marciume apicale (*f*), lesioni parassitarie (*g*), insediamenti fungini (*h*), fango o terra (*i*), sono considerate scarto.

6) *Limiti di accettabilità di una partita*

Non sono da considerare accettabili e devono essere respinte le partite in cui i pomodori classificati come scarto superino il 5% in peso della partita.

Quando la percentuale di pomodoro non rispondente ai requisiti della categoria sopra definita supera il 35% della partita al netto dello scarto, l'intera partita sarà respinta come pomodoro da pelare ed assoggettata alle norme di qualità previste per il pomodoro da concentrato. Possono essere respinte salvo accordo tra le parti, le partite in cui, all'atto del controllo, si riscontrino percentuali di pomodoro, non rispondente ai requisiti della categoria definita, compreso fra il 21% ed il 45% della partita al netto dello scarto.

NORMATIVA DI QUALITA' DEL POMODORO SAN MARZANO PROVENIENTE DALLE ZONE TIPICHE DELLA CAMPANIA E DESTINATO AD USO INDUSTRIALE.

1) *Definizione del prodotto*

Le presenti norme si applicano ai pomodori freschi della varietà San Marzano destinati alla produzione industriale di pelati, come previsto dall'art. 1 della legge n. 96.

2) *Generalità*

Le norme hanno lo scopo di permettere la classificazione del pomodoro sulla base delle caratteristiche presentate all'atto della consegna agli stabilimenti di trasformazione o ai centri di raccolta.

L'accertamento delle caratteristiche viene effettuato presso lo stabilimento o presso un centro di raccolta su un campione prelevato seguendo le norme indicate per la campionatura.

3) *Campionatura*

All'atto della consegna di ciascuna partita è prelevato un campione rappresentativo della medesima, formato da uno o più contenitori che la costituiscono fino ad un massimo del 3% della partita stessa.

Gli addetti al prelevamento del campione avranno cura di scegliere a caso i contenitori, variando la posizione del prelevamento da un carico all'altro.

Per il pomodoro trasportato in contenitori di grosse dimensioni (cassoni), il campione è costituito da un quantitativo pari a circa l'1% del carico ed è prelevato avendo cura che risulti rappresentativo dell'intera stratificazione verticale del carico.

I pomodori prelevati sono pesati e selezionati in base ai loro caratteri individuali.

Le percentuali riscontrate, stabilite per pesata, sono applicate all'intera partita per la valutazione ed utilizzate per l'accertabilità della partita stessa.

4) *Classificazione*

I pomodori San Marzano destinati alla pelatura devono avere le seguenti caratteristiche qualitative:

a) forma allungata tipica;

b) maturazione completa ed uniforme, coloro rosso tipico della varietà;

c) grado refrattometrico non inferiore a 4;

d) consistenza dell'intera bacca idonea per pelatura;

e) assenza di peduncolo;

f) lunghezza minima mm 60 calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stillare;

g) assenza di lesioni cicatrizzate che interessino la polpa;

h) assenza di marciume apicale;

i) assenza di lesioni parassitarie di ogni tipo che interessino la polpa;

l) assenza di insediamenti fungini di ogni tipo e dimensione;

m) assenza di fango o terra aderenti alla superficie e non asportabili con il normale lavaggio.

Sono ammesse le seguenti tolleranze:

al punto *a*): frutti di forma leggermente irregolare, ma tipica della varietà, purché non interessino più del 5% della partita;

al punto *b*): aree gialle fino ad un massimo di 1 cmq per frutto, purché non interessino più del 5% della partita;

al punto *e*): peduncoli: massimo 1% dei frutti.

5) *Limiti di accettabilità della partita*

La partita viene rifiutata qualora oltre alle tolleranze di cui sopra, siano presenti pomodori aventi qualsiasi altro difetto (scarto) eccedente il 2% in peso dell'intera partita stessa.
Lo scarto è in ogni caso escluso dal conteggio.

NORMATIVA DI QUALITA' DELLE PESCHE PERCOCHE PER LA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE (SCIROPPATI)

1) *Definizione del prodotto*

Le presenti norme si applicano alle percoche o varietà similari destinate alla produzione industriale di pesche sciroppate.

2) *Generalità*

Le norme hanno lo scopo di permettere la classificazione delle pesche sulla base delle caratteristiche presentate all'atto della consegna agli stabilimenti di trasformazione o ai centri di raccolta.

L'accertamento delle caratteristiche viene effettuato presso lo stabilimento o presso un centro di raccolta su un campione prelevato secondo le norme indicate per la campionatura.

3) *Campionatura*

All'atto della consegna della partita è prelevato un campione, sufficientemente rappresentativo della partita stessa, formato da contenitori che la costituiscono secondo il seguente schema:

casse	fino a 100	4
	oltre 100	1 per ogni 100 o frazione
cassoni	fino a 12	2
	oltre 12	1 per le dozzine successive o frazioni

Per le pesche eventualmente raccolte meccanicamente o comunque trasportate in cassoni, il campione deve essere prelevato in maniera da risultare rappresentativo dell'intera stratificazione verticale del carico e deve rappresentare un quantitativo fino ad un massimo del 3% del carico.

L'addetto al prelevamento del campione ha cura di scegliere a caso il numero dei contenitori stabilito, variando la posizione del prelevamento da un carico all'altro.

Le pesche così prelevate, sono selezionate in base ai loro caratteri ed assegnate alle categorie successivamente descritte.

Le percentuali rispettive delle diverse categorie, stabilite per pesata, sono applicate all'intera partita e utilizzate per la determinazione dell'accettabilità.

4) *Classificazione*

Categoria *A*: sono assegnate a questa categoria le pesche che soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) devono essere mature, con polpa di consistenza atta alla destinazione. Si intende «consistente» il frutto che, inciso a mano lungo la linea di sutura fino al nocciolo, consenta per torsione il distacco delle due valve;

b) devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà, essere ben formate e costituite da mezzene uguali o con una differenza massima fra le stesse di mm 5;

c) il colore della polpa deve essere giallo con la tolleranza di venature rosse purché con caratteristiche della varietà;

d) devono raggiungere una circonferenza di cm 18 e non devono superare una circonferenza di cm 24. Eventuali calibri diversi sono rimandati alla contrattazione specifica;

e) devono essere esenti da marciume, da ammaccature, disfacimento apicale, larve, fori di insetti ed alterazioni del mesocarpo in genere;

f) devono essere esenti da lesioni cicatrizzate o macchie di qualsiasi natura, purché non interessino il mesocarpo.

Categoria *B*: sono assegnate a questa categoria le pesche che presentano i seguenti requisiti:

a) devono essere mature, con polpa di consistenza atta alla destinazione. Si intende «consistente» il frutto che, inciso a mano lungo la linea di sutura fino al nocciolo, consenta per torsione il distacco delle due valve;

b) i frutti possono presentare lievi difetti di forma con differenza massima tra le mezzene di mm 10;

c) il colore della polpa può essere giallo chiaro con sfumature verdastre;

d) devono raggiungere una circonferenza minima di cm 17. Eventuali calibri diversi sono demandati alla contrattazione specifica;

e) devono essere esenti da marciume, disfacimento apicale, larve, fori di insetti e alterazioni del mesocarpo in genere;

f) devono essere esenti da lesioni non cicatrizzate; comunque sono ammesse tali lesioni o macchie di qualsiasi natura, purché non penetrino nel mesocarpo per mm 3.

5) *Scarto*

Le pesche che non rientrano in alcuna delle categorie descritte precedentemente sono da considerare come scarto.

6) *Limiti per accettabilità della partita per destinazione sciroppati*

Non sono da considerare accettabili, e devono essere respinte le partite in cui le pesche classificate come scarto superano il 5% in peso della partita.

7) *Criteri per la determinazione del prezzo*

Il prezzo è fissato per la categoria *A* con una tolleranza massima del 15% in peso di pesche classificate in categoria *B*.

Il prodotto che non è classificabile in base alle presenti norme e che pertanto è da considerarsi a trasformazione industriale diversa dalle sciroppate è rinviata ad una specifica contrattazione tra le parti.

ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEL PRODOTTO TRASFORMATO

A) le pesche allo sciroppo devono possedere i seguenti requisiti:

pelli: non più di 10 cmq/kg di prodotto sgocciolato;
pezzatura sufficientemente uniforme.

E' tollerata la presenza di soli frammenti di noccioli.

B) Le pere Williams allo sciroppo devono possedere i seguenti requisiti:

pelli: non più di 10 cmq/kg di prodotto sgocciolato;

semi: non più di 5 semi per chilogrammo di prodotto sgocciolato.

Le pere devono essere pelate e detorsolate.

C) Le ciliege allo sciroppo, siano esse duroni ed altre ciliege dolci o amarene, con nocciolo o senza, devono avere colore sufficientemente uniforme.

Per le ciliege denocciolate la presenza di noccioli è tollerata in numero di tre per cento frutti.

I prodotti di cui ai punti *A*), *B*) e *C*) devono, altresì, avere colore e sapore caratteristici del frutto impiegato.

I frutti devono essere consistenti, cioè non devono essere sfrangiati ed eccessivamente molli al tatto.

I difetti (pezzi rotti o lacerati, colore, maturazione, cicatrici, ecc.) non devono rappresentare, sul prodotto sgocciolato, più del 25% per le pesche e per le pere, più del 15% per le ciliege.

Non è tollerata la presenza di pezzi di foglie, di peduncoli, di macchie necrotiche o di altre sostanze vegetali estranee.

D) I succhi di pomodoro della voce doganale ex 20.02 C e 20.07 devono avere i seguenti requisiti:

zuccheri totali in misura non inferiore al 42% del residuo ottico refrattometrico al netto del sale aggiunto;

impurezze minerali insolubili non più di 25 mg/kg.

E) I pomodori pelati non interi devono possedere i seguenti requisiti:

peso sgocciolato non inferiore al 60% del peso netto effettivo;

residuo ottico refrattometrico minimo: 4% al netto del sale aggiunto;

essere privi di larve di parassiti e di alterazioni di natura parassitaria costituite da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa e non presentare in misura sensibile maculature d'altra natura (parti depigmentate, residui di lesioni meccaniche o cicatrici di accrescimento) interessanti la parte superficiale del frutto. E' tollerata l'occasionale presenza di peduncoli.

I prodotti di cui ai punti *D*) ed *E*) devono avere colore, odore e sapore propri del prodotto ottenuto da pomodori rossi, sani e maturi.

Devono altresì avere non più del 40% di campi positivi, al conteggio Howard, per quanto concerne i succhi di pomodoro della voce doganale ex 20.07, e non più del 60% di campi positivi per quanto concerne i pomodori pelati non interi, i succhi di pomodoro della voce doganale ex 20.02 C, nonché i prodotti di cui all'ultimo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 18 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 26 luglio 1979.

Il conteggio Howard viene determinato sul prodotto ottenuto omogeneizzando l'intero contenuto della confezione previa eliminazione delle eventuali bucce o semi e portato a residuo ottico refrattometrico 4%.

F) I pomodori pelati surgelati devono possedere tutti i requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 39, secondo comma, del decreto. Sono, inoltre, assoggettati alle norme di cui alla legge 27 gennaio 1968 e relativi decreti ministeriali del 15 giugno 1971 (norme per la vendita degli alimenti surgelati).

G) I fiocchi di pomodoro devono possedere i seguenti requisiti:

residuo secco non inferiore al 93%;
colore, odore e sapore caratteristici del pomodoro fresco.

(4414)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio I.P.I., con sede legale e stabilimento in Castellaro di Serra S. Quirico (Ancona), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brevetti Gabbiani, costruzioni meccaniche, con sede legale e stabilimento in Podenzano (Piacenza), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Ceramica Stylon S.p.a., con sede e stabilimento in Vaprio d'Agogna (Novara), è prolungata al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arte Italia, in Ascoli Piceno, è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Valdera Mense (appalti servizi mensa e ristoratori aziendali) con sede in Pontedera unità operative degli stabilimenti Piaggio siti in Pisa, Pontedera (Pisa) e Vicopisano (Pisa), è prolungata al 15 aprile 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta EDI di Camera Sabina e Del Ponte Carlo di Torino, è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetroblock di Anagni (Frosinone), è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.A.R.E.E. di Corbellini Glauco di Udine è prolungata al 15 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fervisma di Lanciano (Chieti) è prolungata al 23 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allart. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.M. - Industria tubi e manicotti, con sede in Carini (Palermo) già S.p.a. Medi, con sede in Campofelice di Roccella (Palermo), è prolungata al 7 novembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delta Overseas Drilling Co. di Fiumicino (Roma), è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Regipak, con sede e stabilimento in Pioltello Limito (Milano), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società I.F.M. già Stilgamma S.p.a. di Roma, è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pettinatura di Ivrea, con sede in Milano e stabilimento in Ivrea (Torino) è prolungata al 18 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imes, con sede in Torino e stabilimento in Alessandria, è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giacomosso Felice S.n.c., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Paccagnini in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento in Rho (Milano), è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Armi Renato Gamba, con sede e stabilimento in Gardone Val Trompia (Brescia), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zincheria Origoni, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rubinetterie accessori frigoriferi di Triulzi & C., con sede e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica imballaggi, con sede e stabilimento in S. Giuliano Milanese (Milano), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Oscam, con sede e stabilimento in Solaro (Milano), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartotecnica padana, con sede in Milano e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bacci Paolino di Cascina (Pisa), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Magona di Cecina (Livorno), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Bulleri e C. di Cascina (Pisa), è prolungata al 15 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Plastigomma, con sede in Rosignano Solvay (Livorno), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. All.Co., con sede e stabilimento in Ospedaletto (Pisa), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramiche Ragno, con sede in Modena e stabilimenti in Carlo di Formigine, Solignano di Castelvetro (Modena), Jano di Scandiano (Reggio Emilia) e Rubiera (Reggio Emilia), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fortuna West di Arnad (Aosta), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Meccanica di precisione Samp S.p.a., con sede in Bologna, Villanova Castenaso (Bologna) e Granarolo Emilia (Bologna), è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Pietro Radici, con sede in Milano e stabilimento in Leffe (Bergamo), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Veca, con sede e stabilimento in Cassano d'Adda (Varese), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Candy elettrodomestici, sede e stabilimento in Brugherio (Milano), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolci di Somma Lombardo (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 febbraio 1983 al 7 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baratta ora S.r.l. Baratta, con stabilimento in Alessandria, è prolungata al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siracusana navalmeccanica, con sede in Siracusa, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 novembre 1983 al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bacciottini & C., con sede in S. Gimignano (Siena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 gennaio 1983 al 31 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omca di Domodossola, unità operativa del Veneto e della Valle d'Aosta, è prolungata al 5 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina, con sede in Genova, appaltatrice mensa Fiat auto di Vado Ligure (Savona), dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Città di Ferrara, con sede e stabilimento in Ferrara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 gennaio 1982 all'11 luglio 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vetreria Etrusca, in Montelupo Fiorentino (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Paolo Sant'Agostino, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La ristorazione di Grolli & C., con sede in Milano e gestione mensa aziendale c/o Soc. Olivetti di Crema (Cremona), dal 2 novembre 1982 al 28 febbraio 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.C.M.A. - Officina costruzioni metalmeccaniche Alessandria, con sede e stabilimento in Alessandria, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla Comind Sud S.p.a., stabilimento di Napoli.
Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartotecnica Santa Lucia, con sede e stabilimento in Ottaviano (Napoli).
Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui, al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'azienda Salcos impegnata nei lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce della dorsale Calabria, fra la fascia Jonica di Locri, Siderno, Gioiosa, e Roccella e la piana di Rosarno, sospesi dal 7 ottobre 1983 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale.
L'azienda è esentata dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dall'azienda Salcos operante nei comuni di Cinquefrondi e Melicucco, impegnata nei lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce della dorsale Calabria, fra la fascia Jonica di Locri, Siderno, Gioiosa e Roccella e la Piana di Rosarno, sospesi dal 7 ottobre 1983 od entro sei mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.
L'azienda è esentata del contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.C.A., con sede e stabilimento in Domodossola e unità operative della Lombardia, Liguria, Piemonte, Campania, Veneto e Valle d'Aosta è prolungata al 5 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rostagno e Cassullo S.p.a., sede in Rivara Canavese (Torino), è prolungata al 1° marzo 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio I.P.I., con sede legale e stabilimento in Castellaro di Serra S. Quirico (Ancona), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brevetti Gabbiani, costruzioni meccaniche, con sede legale e stabilimento in Podenzano (Piacenza), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Ceramica Stylon S.p.a., con sede e stabilimento in Vaprio d'Agogna (Novara), è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arte Italia, con sede in Ascoli Piceno, è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.F. Costruzioni metalliche Finsider, con sede legale in Livorno e stabilimento in Guasticce (Livorno) ora Nuova C.M.F. Costruzioni metalliche Finsider S.p.a. con sede in Collesalvetti (Livorno), è prolungata al 5 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Tonello Silvio & Attilio, con sede e stabilimento in Campodarsego (Padova), è prolungata al 5 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.C., di Carmen Monetti, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cimi Montubi, appaltatrice nei comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera) delle « Opere di adduzione acque Sinni by pass dell'esercizio provvisorio » e « Opere di regolazione del Pertusillo » che hanno beneficiato del decreto ministeriale 11 luglio 1984.
Le aziende sono esenti dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cimi Montubi, appaltatrice nei comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera) delle « Opere di adduzione acque Sinni by pass dell'esercizio provvisorio » e « Opere di regolazione del Pertusillo » che hanno beneficiato dei decreti ministeriali 11 e 12 luglio 1984.
Le aziende sono esenti dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.C.A., con sede e stabilimento in Domodossola e unità operative della Lombardia, Liguria, Piemonte, Campania, Veneto e Valle d'Aosta, è prolungata al 5 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arte Italia, con sede in Ascoli Piceno, è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.A.R.E.E. di Udine, è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetroblock di Anagni (Frosinone), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cimi Montubi, appaltatrice nei comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera) delle « Opere di adduzione acque Sinni by pass dell'esercizio provvisorio » e « Opere di regolazione del Pertusillo » che hanno beneficiato dei decreti ministeriali 11, 12 e 13 luglio 1984.
Le aziende sono esenti dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.C.A., con sede e stabilimento in Domodossola e unità operative della Lombardia, Liguria, Piemonte, Campania, Veneto e Valle d'Aosta, è prolungata al 5 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetroblock di Anagni (Frosinone), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.C.A., con sede e stabilimento in Domodossola e unità operative della Lombardia, Liguria, Piemonte, Campania, Veneto e Valle d'Aosta, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4122)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

gruppo di discipline n. 81 . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università di Pavia, ufficio personale - strada Nuova, 65 - 27100 Pavia, scade il sessantesimo giorno successivo alla data del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale dell'Università di Pavia.

(4446)

Concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università della Calabria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi due posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

gruppo di discipline n. 81 . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università della Calabria - ufficio concorsi - via Matteotti, pal. Pranno - Commenda di Rende (Cosenza) scade il sessantesimo giorno successivo alla data del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio concorsi dell'Università della Calabria.

(4447)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. **28.**

Interventi regionali nel settore dell'emigrazione e dell'immigrazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 22 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Veneto opera per rimuovere le cause dell'emigrazione e promuove in armonia con le iniziative dello Stato e anche in coordinamento con le altre regioni:

a) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei lavoratori emigrati e rimpatriati e delle loro famiglie;

b) iniziative e attività sociali e culturali dirette a conservare e tutelare fra gli emigrati e loro discendenti il valore dell'indennità della terra di origine e rinsaldare i loro rapporti culturali con il Veneto;

c) interventi per agevolare l'inserimento nelle attività produttive e la soluzione dei problemi economici, sociali e culturali degli emigrati che rimpatriano e delle loro famiglie;

d) forme particolari di sostegno per gli stagionali e i frontalieri;

e) iniziative per il superamento delle difficoltà specifiche inerenti la condizione degli stranieri immigrati.

Art. 2.

Destinatari degli interventi

Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati i cittadini di origine veneta, per nascita o residenza, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro, dipendente o autonomo, non inferiore ai tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni, considerando un anno intero il periodo di lavoro continuativo superiore a mesi sei.

Sono, altresì, considerati emigrati i figli e il coniuge superstiti di chi abbia acquistato la qualifica di emigrato ai sensi della presente legge.

La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o, in mancanza, da documenti ufficiali rilasciati da autorità o enti previdenziali stranieri o italiani.

Sono considerati stranieri immigrati coloro che, provenienti da paesi extracomunitari, dimorano nel territorio della regione per motivi di lavoro o di studio.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri per l'ammissione a usufruire dei benefici, previsti dalla presente legge, delle seguenti categorie:

a) gli stagionali, cioè coloro che lavorano in un paese straniero con un contratto a termine di durata non inferiore a sei mesi;

b) i frontalieri, cioè coloro che per motivi di lavoro varcano quotidianamente la frontiera;

c) i lavoratori che emigrano in un paese straniero alle dipendenze di imprese italiane o loro subappaltatrici.

Art. 3.

Piano triennale e programma annuale degli interventi

La giunta regionale, sentita la consulta regionale per l'emigrazione e per l'immigrazione, predispone il piano triennale di massima degli interventi che è approvato dal consiglio regionale.

La giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, sentiti il comitato direttivo della consulta regionale per l'emigrazione e per l'immigrazione e la commissione consiliare com-

petente, approva il programma degli interventi da realizzarsi nell'anno successivo, contenente anche le iniziative delle associazioni da ammettere a contributo, ai sensi del primo comma dell'art. 28, e la misura del contributo stesso.

Art. 4.

Consulta regionale per l'emigrazione e per l'immigrazione

E' istituita la consulta regionale per l'emigrazione e per l'immigrazione con sede presso la giunta regionale.

Art. 5.

Composizione della consulta

La consulta è composta da:

a) venticinque emigrati residenti da almeno tre anni all'estero, scelti dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, tra una rosa di nominativi indicati dalle associazioni dell'emigrazione, in possesso dei requisiti, di cui all'art. 27 della presente legge, tenendo conto della consistenza delle collettività degli emigrati nei singoli paesi esteri e dei circoli veneti ivi esistenti;

b) due lavoratori stranieri immigrati nella regione da almeno tre anni, designati dalle associazioni degli stranieri immigrati aventi i requisiti indicati dall'art. 27 della presente legge;

c) un rappresentante di ciascuna delle associazioni dell'emigrazione aventi i requisiti indicati dall'art. 27, designato dalle stesse;

d) quattro rappresentanti dei patronati a carattere nazionale, aventi una sede nella regione e operanti nei paesi stranieri, che si occupano dell'assistenza degli emigrati dai rispettivi organi regionali;

e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, designati dai rispettivi organi regionali;

f) un rappresentante delle province del Veneto, designato dall'Unione regionale;

g) tre rappresentanti dei comuni del Veneto, designati dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni di Italia;

h) un rappresentante delle comunità ed enti montani del Veneto, designato dalla delegazione regionale dell'Unione nazionale comunità ed enti montani;

i) un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, designato dal dirigente dello stesso;

l) un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura del Veneto, designato dalla Unione regionale;

m) un rappresentante della Direzione generale emigrazione e affari sociali del Ministero degli affari esteri, designato dallo stesso.

Il presidente della giunta regionale, l'assessore delegato, il presidente del consiglio regionale e i membri della commissione consiliare competente partecipano alle riunioni della consulta senza diritto di voto.

Art. 6.

Compiti della consulta

La consulta, formula proposte ed esprime pareri per:

a) la formazione del piano triennale, di cui al primo comma dell'art. 3;

b) la verifica periodica dell'entità del fenomeno migratorio e delle problematiche sociali ed economiche conseguenti;

c) gli interventi di carattere economico, culturale e sociale in favore degli emigrati, dei rimpatriati e degli stranieri immigrati, con particolare riferimento all'utilizzo di risorse comunitarie;

d) il sostegno dell'attività delle associazioni, di cui al successivo art. 27;

e) ogni altro argomento sottoposto dalla giunta regionale.

Art. 7.

Costituzione della consulta

La consulta è costituita all'inizio di ogni legislatura regionale entro novanta giorni dall'insediamento della giunta regionale e dura in carica fino alla scadenza del consiglio regionale.

Il presidente della giunta regionale provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti e alla loro sostituzione.

A tal fine il presidente della giunta stessa richiede agli enti e alle associazioni, di cui all'art. 5, la designazione dei membri di rispettiva competenza. Ai fini della indicazione dei nominativi di cui alla lettera *a)* dell'art. 5, le associazioni predette consultano le comunità e i circoli veneti degli emigrati.

Le designazioni debbono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il presidente della giunta regionale provvede alla costituzione e alla convocazione della consulta sulla base delle designazioni pervenute, fatte comunque salve le successive integrazioni.

Art. 8.

Funzionamento della consulta

La consulta elegge tra i suoi componenti il presidente, il vice presidente e gli altri membri del comitato direttivo.

La consulta si riunisce di norma presso la sede. Può, tuttavia, riunirsi anche in località diversa.

La consulta si riunisce in seduta ordinaria una volta l'anno; in seduta straordinaria quando il comitato direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il presidente, previa deliberazione del comitato direttivo, convoca la consulta.

L'avviso di convocazione, che dovrà pervenire agli interessati almeno trenta giorni dalla seduta, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e degli argomenti posti all'ordine del giorno con allegata una schematica relazione per ognuno di essi. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consultori in prima convocazione, e con la presenza di almeno un terzo di essi in seconda convocazione. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità dei voti prevale quello del presidente.

Il presidente, previa deliberazione del comitato direttivo e con i limiti di cui all'art. 11, invita alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore, dirigenti regionali o esperti.

La consulta predispone il regolamento interno, che, su proposta della giunta regionale, viene approvato dal consiglio regionale.

Di ciascuna seduta viene redatto apposito verbale, che, approvato dal comitato direttivo, sarà inviato a tutti i componenti della consulta nonché ai soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del settore emigrazione, designato dall'assessore competente.

Nel bilancio della Regione è previsto un apposito capitolo di spesa per il funzionamento della consulta e del comitato direttivo.

Art. 9.

Comitato direttivo della consulta

Il comitato direttivo è composto dal presidente della consulta, che lo presiede, dal vice presidente e da sette membri eletti dalla consulta tra i suoi componenti, di cui almeno quattro emigrati.

Il comitato direttivo:

a) delibera sulle convocazioni della consulta, predisponendone l'ordine del giorno, nonché sulla partecipazione dei soggetti indicati al settimo comma dell'articolo precedente;

b) collabora con il presidente della consulta e con la giunta regionale per la realizzazione delle deliberazioni della consulta;

c) cura i rapporti della consulta con gli organi regionali e con le associazioni interessate ai problemi della emigrazione;

d) esprime parere sulla iscrizione delle associazioni e dei circoli veneti degli emigrati nel registro, di cui al secondo comma dell'art. 27;

e) formula proposte ed esprime parere sul programma annuale degli interventi, di cui al secondo comma dell'art. 3, e sull'ammissione delle associazioni sopraindicate alle sovvenzioni annuali, di cui all'art. 28;

f) esprime pareri richiesti d'urgenza alla consulta, salvo ratifica della consulta stessa nella sua prima seduta successiva;

g) esprime parere sui tempi e le modalità degli incontri da tenersi con le collettività degli emigrati e degli immigrati nonché sulla partecipazione a convegni, conferenze, incontri e altre manifestazioni interessanti l'emigrazione e sulla composizione delle relative delegazioni della consulta;

h) propone l'effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini e altre iniziative interessanti il settore.

La durata in carica del comitato direttivo coincide con quella della consulta.

L'assessore regionale delegato e il presidente della commissione consiliare competente partecipano alle riunioni del comitato direttivo senza diritto di voto.

Art. 10.

Funzionamento del comitato direttivo

Il presidente convoca il comitato direttivo.

L'avviso di convocazione, che dovrà pervenire agli interessati almeno dieci giorni prima della seduta, riducibili a cinque in caso di urgenza, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità dei voti prevale quello del presidente.

Il presidente, previa deliberazione del comitato direttivo e con i limiti di cui all'art. 11, invita alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore, dirigenti regionali o esperti.

Di ciascuna seduta viene redatto apposito verbale che sarà approvato dal comitato direttivo nella seduta successiva.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della consulta.

Art. 11.

Rimborso spese e indennità di missione

Per la partecipazione alle sedute della consulta e del comitato direttivo nonché, previa deliberazione di autorizzazione e impegno della spesa da parte della giunta regionale ai sensi delle vigenti disposizioni, per la partecipazione in Italia e all'estero a convegni, conferenze, incontri di carattere internazionale, interregionale, nazionale e regionale ai consultori competono il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione previsto dalla legge regionale per i consiglieri regionali.

Agli invitati alle sedute della consulta e/o del comitato direttivo, in conformità dei precedenti articoli 8 e 10, competono il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione in quanto dovute. La relativa spesa deve essere preventivamente autorizzata dalla giunta regionale.

Per l'individuazione della località di provenienza, agli effetti dei rimborsi e delle indennità di cui al presente articolo, si fa riferimento alla sede di lavoro.

Art. 12.

Determinazione di criteri particolari nella legislazione regionale

Le leggi regionali che dispongono gli interventi in materia di agricoltura, artigianato, commercio, industria, turismo, pesca, edilizia abitativa, diritto allo studio e servizi sociali determinano i criteri particolari per l'ammissione ai benefici, previsti da ciascuna di esse, degli emigrati, singoli o associati, che rientrano nella Regione.

Art. 13.

Interventi socio-assistenziali

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, gli interventi socio-assistenziali a favore degli emigrati e degli immigrati sono di competenza dei comuni.

Le amministrazioni e gli enti interessati, nell'ammissione in case e istituti per anziani, danno la precedenza agli emigrati anziani che rientrino nella Regione e non abbiano altre possibilità di idonea assistenza.

I comuni curano l'organizzazione di soggiorni climatici per i figli degli emigrati.

I comuni, fatte salve le competenze statali in materia, sono autorizzati a concedere contributi sugli importi dovuti all'I.N.P.S. per il riscatto dei periodi di lavoro, con un minimo di cinque anni, prestato all'estero e non coperto da convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, rientrati definitivamente nella regione o ai loro superstiti aventi diritto, al fine di consentire il raggiungimento dei minimi pensionistici o del minimo richiesto per la prosecuzione contributiva volontaria.

Per il versamento di tali contributi la giunta regionale stipulerà, se necessario, apposita convenzione con l'I.N.P.S.

La Regione, nel ripartire i fondi destinati all'assistenza secondo i criteri fissati dalla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, tiene conto delle particolari esigenze dei comuni in relazione agli interventi a favore degli emigrati e dei rimpatriati.

La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana direttive ai comuni per rendere tempestivi, congrui e omogenei gli interventi sia nelle competenze innanzi richiamate, sia per gli interventi economici a titolo di concorso nelle spese sostenute dagli emigrati in occasione dell'esercizio di voto in patria.

Art. 14.

Fondo regionale per l'emigrazione

La Regione, anche avvalendosi degli enti locali e delle associazioni degli emigrati, promuove, coordina e realizza interventi organici straordinari, anche in concorso con programmi locali, nazionali e comunitari a favore degli emigrati, dei rimpatriati e degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.

A tal fine è istituito il Fondo regionale per l'emigrazione, formato da:

a) gli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;

b) contributi o finanziamenti comunitari o di altra fonte internazionale;

c) contributi o finanziamenti statali;

d) altri contributi.

Art. 15.

Interventi del fondo

Sono a carico del fondo gli interventi straordinari a favore degli emigrati, dei rimpatriati, degli stranieri immigrati e dei loro familiari, aventi lo scopo di:

a) favorire la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati rimpatriati e dei loro familiari;

b) favorire il reinserimento degli emigrati mediante agevolazioni per l'acquisizione nel territorio regionale di idoneo alloggio;

c) favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati nelle attività produttive;

d) agevolare l'inserimento dei figli degli emigrati nell'ordinamento scolastico nazionale e la loro frequenza a scuola, corsi universitari e postuniversitari nonché il superamento delle difficoltà linguistiche degli stranieri immigrati;

e) organizzare nel territorio regionale soggiorni culturali e viaggi di studio per i figli degli emigrati e iniziative di turismo sociale e di interscambio;

f) assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative e attività culturali a favore degli emigrati e degli stranieri immigrati;

g) curare la diffusione tra le comunità degli emigrati di pubblicazioni e materiale audiovisivo e radiofonico;

h) favorire l'inserimento nella comunità regionale degli stranieri immigrati;

i) sostenere altre eventuali iniziative a favore degli emigrati e degli stranieri immigrati;

l) effettuare studi indagini e ricerche relativi al fenomeno migratorio;

m) sostenere l'attività delle associazioni degli emigrati e degli stranieri immigrati.

Per la realizzazione degli interventi che comportano svolgimento di attività all'estero la Regione promuoverà l'intesa con il governo nazionale nello spirito del coordinamento di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

All'attuazione degli interventi straordinari, previsti nel presente articolo, provvede la giunta regionale avvalendosi del fondo, con l'osservanza delle modalità indicate nella presente legge.

Art. 16.

Formazione e riqualificazione professionale

La Regione, nell'ambito del piano regionale annuale di formazione professionale e in concorso con i piani nazionali e comunitari, assume iniziative per la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori stranieri immigrati.

La gestione di tali iniziative potrà essere affidata, oltre che agli enti che istituzionalmente effettuano corsi di formazione professionale, anche alle associazioni operanti nella Regione a favore degli emigrati, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 27, nonché di quelli previsti all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Le iniziative indicate nel presente articolo debbono essere conformi alle procedure previste per ottenere gli interventi degli organi comunitari.

Art. 17.

Costruzione, acquisto, restauro dell'alloggio

Agli emigrati che nel territorio della Regione intendono costruire o acquistare un alloggio di tipo economico o effettuare interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, completamento di un immobile a uso abitativo del proprio nucleo familiare la Regione concede *una tantum* un contributo in conto capitale per un importo non superiore a lire 7 milioni per ogni unità familiare fino a un massimo di lire 35 milioni, in caso di costruzione o acquisto, e del 20 per cento della spesa fino a un massimo di lire 15 milioni nelle altre ipotesi innanzi previste.

Hanno titolo alla concessione del contributo per l'acquisto o la costruzione gli emigrati e i rimpatriati che ne facciano richiesta entro tre anni dalla data del rientro, che non siano proprietari di un alloggio idoneo o adeguato alle necessità familiari e che non abbiano ottenuta l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con contributi di enti pubblici.

L'alloggio per il quale viene concesso il contributo non può essere destinato a uso diverso da quello di abitazione del titolare e dei suoi familiari, per un periodo di cinque anni, pena la revoca del contributo.

Le domande tendenti a ottenere il contributo, dirette al presidente della giunta regionale, dovranno essere presentate entro il 30 settembre di ciascun anno con allegati i seguenti documenti:

1) stato di famiglia;

2) dichiarazione dell'autorità consolare attestante il periodo di permanenza all'estero;

3) documenti comprovanti il reddito di ciascun componente la famiglia, vistati dal competente consolato;

4) documento atto a dimostrare il possesso dell'area e la sua edificabilità, rilasciato dal sindaco del comune nel cui territorio si intende costruire; o una perizia di stima dell'immobile che si intende acquistare; o il titolo di proprietà dell'immobile che si intende restaurare, risanare, ristrutturare o completare, unitamente a una perizia di massima dei lavori da eseguire e del loro importo.

Le domande formeranno oggetto di apposita graduatoria, da approvarsi contestualmente al programma annuale degli interventi di cui al secondo comma dell'art. 3. Nella formulazione della graduatoria la giunta regionale terrà conto della minore entità del reddito, del maggior numero dei componenti la famiglia e del maggiore periodo di permanenza all'estero.

Nei casi di nuova costruzione, ripristino, ristrutturazione, risanamento o completamento il contributo ammesso sarà erogato:

per il 20 per cento alla esibizione del contratto di affidamento dei lavori e di copia della concessione edilizia;

per il 70 per cento in relazione agli stati di avanzamento previsti in contratto;

per il saldo alla esibizione dello stato finale dei lavori e del certificato di abitabilità.

Nei casi di acquisto il contributo sarà erogato:

per il 20 per cento alla esibizione dell'atto compromissorio;

per il saldo alla esibizione dell'atto di trascrizione dell'immobile acquistato.

Restano valide per gli emigrati che intendono usufruirne, le disposizioni della legge regionale 8 maggio 1980, n. 45, e successive modificazioni e ai cui oneri si farà fronte con il fondo di cui al precedente art. 14.

Art. 18.

Assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare e di aree edificabili

La Regione, su proposta dei competenti I.A.C.P., in deroga ai programmi costruttivi in fase di attuazione nei comuni della Regione, autorizza, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1972, n. 1035, l'assegnazione di nuovi alloggi ai lavoratori emigrati e loro famiglie, rientrati forzatamente nella Regione a seguito di licenziamento o di mancato rinnovo del contratto o di infortunio professionale o malattia invalidante, nella misura massima del 15 per cento prevista dal citato articolo.

Agli emigrati viene assegnato nelle graduatorie dei concorsi banditi dai comuni per l'assegnazione di alloggi degli I.A.C.P. e di quelli di proprietà comunale, un punteggio non inferiore a quello attribuito ai cittadini residenti soggetti a provvedimento esecutivo di sfratto.

I comuni, nell'assegnazione delle aree destinate ai piani di edilizia economica e popolare, sono tenuti a riservare a favore degli emigrati rimpatriati una quota fino al 10 per cento dei relativi piani e a stabilire criteri di assegnazione che tengano conto delle loro particolari condizioni.

L'aliquota, o la parte di essa, riservata agli emigrati e non utilizzata entro due anni dall'assegnazione, viene assegnata in base ai criteri generali.

Art. 19.

Incentivazione di attività produttive

Fino a quando le leggi regionali in materia di agricoltura, artigianato, commercio, industria, pesca e turismo non definiscano i particolari criteri per l'ammissione degli emigrati, che rientrano nella Regione, ai benefici previsti da ciascuna di esse, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi agli emigrati rimpatriati che intendano avviare nel territorio regionale attività produttive singole o associate o cooperativistiche, in rapporto all'entità degli investimenti previsti, nelle seguenti misure:

a) il 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile fino a un massimo di lire 10 milioni agli operatori singoli o associati;

b) il 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile fino a un massimo di lire 50 milioni alle cooperative costituite da almeno due terzi di emigrati rimpatriati per lo svolgimento di attività produttive di beni e servizi;

c) il 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile fino a un massimo di lire 3 milioni per le spese di trasporto di macchinari e di strumenti di lavoro trasferiti dall'estero nel territorio regionale.

Le domande tendenti a ottenere il contributo, dirette al presidente della giunta regionale, dovranno essere presentate entro il 30 settembre di ciascun anno con allegati i seguenti documenti:

1) stato di famiglia;

2) dichiarazione dell'autorità consolare attestante il periodo di permanenza all'estero;

3) documenti comprovanti il reddito di ciascun componente la famiglia;

4) documento comprovante l'iscrizione nei registri o albi di categoria o copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto della società o della cooperativa unitamente a idonea documentazione attestante che la stessa è costituita per almeno due terzi da emigrati rimpatriati;

5) relazione illustrativa indicante i settori, le forme, gli strumenti organizzativi delle attività programmate;

6) preventivo analitico delle spese di investimento o di trasporto;

7) ogni altra documentazione ritenuta idonea per l'ammissione al contributo.

Le domande formeranno oggetto di apposita graduatoria, da approvarsi contestualmente al programma annuale degli interventi di cui al secondo comma dell'art. 3.

Nella formulazione della graduatoria la giunta regionale terrà conto della minore entità del reddito, del maggior numero dei componenti la famiglia, del maggior periodo di permanenza all'estero. Verrà data priorità alle attività programmate nelle aree marginali della Regione.

I comuni nell'assegnazione delle aree destinate ai piani per insediamenti produttivi sono tenuti a riservare a favore degli emigrati rimpatriati una quota fino al 10 per cento dei relativi piani e a stabilire criteri di assegnazione che tengano conto delle loro particolari condizioni.

L'aliquota, o la parte di essa, riservata agli emigrati e non utilizzata entro due anni dall'assegnazione, viene assegnata in base ai criteri generali.

Art. 20.

Inserimento scolastico

Allo scopo di assicurare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati o rimpatriati nonché il superamento delle difficoltà specifiche degli stranieri immigrati, la Regione, in concorso con i programmi nazionali e comunitari o con associazioni ed enti che operano nel settore dell'istruzione e in quello dell'immigrazione, promuove:

a) corsi di recupero linguistico e di reinserimento;

b) corsi di lingua italiana per gli stranieri immigrati;

c) incontri, convegni, seminari per gli operatori impegnati nelle attività di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

La Regione istituisce, inoltre, assegni di studio a favore dei figli e degli orfani degli emigrati per la frequenza anche convittuale di scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado e di corsi universitari, nonché borse di studio per la frequenza a corsi di specializzazione e di ricerca postuniversitari, che sono assegnati per concorso.

L'istituzione, i criteri di assegnazione e le modalità di presentazione delle domande sono determinati dalla giunta regionale. Il bando di concorso dovrà prescrivere, tra l'altro, la presentazione della seguente documentazione:

1) stato di famiglia;

2) dichiarazione dell'autorità consolare attestante il periodo di permanenza all'estero;

3) documenti comprovanti il reddito di ciascun componente la famiglia;

4) copia della domanda di iscrizione o del certificato di frequenza alle scuole o ai corsi per i quali si chiede l'assegno o la borsa di studio, con allegato il *curriculum* scolastico;

5) ogni altra documentazione ritenuta idonea per l'ammissione ai benefici.

Le domande formeranno oggetto di apposita graduatoria, da approvarsi contestualmente al programma annuale degli interventi di cui al secondo comma dell'art. 3.

Nella formulazione della graduatoria la giunta regionale terrà conto della minore entità del reddito, del maggior numero dei componenti la famiglia, del maggior periodo di permanenza all'estero.

Art. 21.

Soggiorni, scambi, turismo sociale

La regione Veneto, anche in collaborazione con altre regioni, amministrazioni pubbliche, associazioni, enti e istituzioni, cura l'organizzazione di soggiorni culturali e viaggi di studio nella Regione dei figli degli emigrati e promuove iniziative di turismo sociale per gli emigrati al fine di consentire la conoscenza diretta del Veneto.

La Regione stessa, per contribuire all'integrazione degli emigrati nelle comunità ospitanti, può assumere iniziative di interscambio con cittadini dei paesi di emigrazione.

I programmi relativi sono definiti annualmente dalla giunta regionale, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della presente legge e nel rispetto dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 22.

Iniziative e attività culturali

La Regione, riconosciuta la cultura come strumento essenziale di civiltà e di libertà, favorisce iniziative e attività culturali dirette a conservare e tutelare fra gli emigrati e i loro discendenti e gli stranieri immigrati il valore dell'identità della terra di origine e a rinsaldare i loro rapporti culturali con il Veneto.

A tale fine la Regione, d'intesa ove necessario con il Governo, promuove o favorisce la realizzazione nei paesi di emigrazione di iniziative a favore della collettività di origine veneta e in particolare dei giovani discendenti dei veneti emigrati, volte a far conoscere il Veneto nella sua storia, nella sua cultura, nelle sue tradizioni e nella sua realtà attuale. Analoghe iniziative possono essere promosse fra le comunità di origine veneta in altre regioni.

La Regione promuove, altresì, idonee iniziative culturali a favore degli stranieri immigrati.

Tali iniziative potranno essere assunte anche in concorso con altre regioni, amministrazioni pubbliche, l'Istituto italiano di cultura, altre istituzioni culturali e le associazioni degli emigrati aventi i requisiti di cui all'art. 27 della presente legge.

I programmi relativi sono definiti annualmente dalla giunta regionale ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della presente legge.

Art. 23.

Informazione

La giunta regionale, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5, e con le modalità in essa previste, provvede:

a) alla pubblicazione e la diffusione di un periodico di informazione sulle attività legislative e amministrative della Regione, sulla realtà economica, culturale e sociale del Veneto e su quanto sia di interesse per gli emigrati al fine di agevolarne il rimpatrio;

b) alla diffusione tra le comunità degli emigrati di quotidiani, pubblicazioni e materiale audiovisivo e radiofonico al fine di rinsaldare i rapporti culturali ed economici degli emigrati e dei loro discendenti con la terra di origine.

La giunta medesima è autorizzata a concedere contributi alle associazioni degli emigrati e degli stranieri immigrati aventi i requisiti di cui all'art. 27, con le modalità in esso previste, per lo svolgimento di attività analoghe a quelle indicate nella lettera *b*) del comma precedente.

Art. 24.

Attività promozionale all'estero

La giunta regionale provvede a dare la più ampia diffusione di notizie sulle attività promozionali nei settori primario, secondario, turistico organizzate nei paesi di emigrazione, ai sensi della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16, ricercando la collaborazione e il concorso delle comunità e dei circoli veneti degli emigrati, nel rispetto dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I circoli veneti possono a loro volta proporre iniziative di carattere culturale, economico e turistico da realizzarsi con il concorso della Regione.

Art. 25.

Diploma di benemerenza a emigrati anziani

La giunta regionale, sentito il comitato direttivo della consulta, conferisce ogni anno un diploma di benemerenza agli emigrati veneti che hanno onorato il nome del Veneto nel mondo per un periodo di emigrazione non inferiore a 30 anni complessivamente.

Art. 26.

Studi, indagini, ricerche

La giunta regionale, sentito il comitato della consulta, è autorizzata a effettuare direttamente o per il tramite di idonei istituti e centri di ricerca studi, indagini e ricerche finalizzati alla programmazione degli interventi di cui all'art. 15.

Art. 27.
Associazioni

La Regione riconosce e sostiene le funzioni di servizio assistenziale, culturale e sociale svolte dalle associazioni, che operano con carattere di continuità e specificità a favore degli emigrati veneti e degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, al fine di assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore dell'identità della terra di origine e sviluppare i rapporti con la comunità veneta.

A tal fine presso la giunta regionale è istituito il registro delle associazioni che operano a favore degli emigrati e degli stranieri immigrati.

La giunta regionale, su conforme parere del comitato direttivo della consulta, iscrive nel registro le associazioni che hanno sede principale nella regione e che operano con carattere di continuità da almeno cinque anni.

Per ottenere l'iscrizione le associazioni, di cui al comma precedente, devono presentare domanda al presidente della giunta regionale, corredata di:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) documentazione comprovante che le proprie strutture organizzative sono idonee ad assicurare lo svolgimento delle loro funzioni a favore degli emigrati e degli stranieri immigrati. In particolare dovranno essere indicate le sedi all'estero, nella regione e nelle altre regioni, la loro struttura, le modalità di elezione e di scadenza dei loro organi direttivi;

c) una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta fra e per gli emigrati veneti e gli stranieri immigrati nella regione, risalente almeno al quinquennio precedente la domanda.

Le associazioni destinatarie di contributi ai sensi della legge regionale 18 maggio 1983, n. 28, sono iscritte di diritto nel registro di cui al secondo comma del presente articolo.

La giunta regionale, su conforme parere del comitato direttivo della consulta, iscrive, altresì, nel registro, i circoli veneti degli emigrati che abbiano almeno cento soci e che svolgano attività ininterrotta da almeno tre anni.

Art. 28.
Concessione dei contributi

La giunta regionale, sentito il comitato direttivo della consulta, è autorizzata a concedere alle associazioni iscritte nel registro, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, contributi destinati allo svolgimento delle attività a favore degli emigrati e degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, previste agli articoli 21, 22 e 23 della presente legge.

A tal fine le associazioni devono presentare domanda al presidente della giunta regionale entro il 31 agosto di ogni anno, corredata di:

a) programma delle iniziative che intendono realizzare e relazione illustrativa sui contenuti, modalità di realizzazione e finalità dell'iniziativa;

b) piano finanziario con l'indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili;

c) dettagliata relazione, debitamente documentata, sull'attività svolta nell'anno precedente.

La liquidazione dei contributi ha luogo in due soluzioni:

un acconto pari al 70 per cento della somma ammessa a contributo, sulla base della deliberazione di approvazione del programma annuale, di cui al secondo comma dell'art. 3, entro sessanta giorni dal visto di esecutività della deliberazione stessa;

il saldo successivamente alla realizzazione dell'iniziativa, previo accertamento della rispondenza della stessa a quanto previsto nel provvedimento di concessione, entro trenta giorni dalla presentazione del rendiconto.

La somma ammessa a contributo non può, comunque, essere superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 29.
Riduzione e revoca dei contributi

I contributi concessi sono proporzionalmente ridotti, con deliberazione della giunta regionale, qualora in sede di verifica venga accertata una diminuzione della spesa ammessa.

Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata e recuperata l'eventuale somma erogata se:

a) l'iniziativa non venga realizzata in conformità a quanto previsto nel provvedimento di concessione;

b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

L'inosservanza delle norme e la diversa destinazione dei fondi comportano l'esclusione dai contributi negli esercizi successivi e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro di cui al secondo comma dell'art. 27.

Art. 30.
Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa di L. 2.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985, 1986.

L'importo di L. 2.000.000.000 costituisce il fondo regionale per l'emigrazione e l'immigrazione, che viene così ripartito:

a) L. 500.000.000 per l'edilizia abitativa a favore di lavoratori emigrati;

b) L. 300.000.000 per l'incentivazione di attività produttive per gli emigrati rimpatriati;

c) L. 1.200.000.000 per iniziative culturali, di inserimento scolastico, di informazione, nonché per studi e ricerche svolte direttamente dalla Regione e in concorso con altre regioni, enti o associazioni, a favore di emigrati e di immigrati.

L'importo di L. 2.000.000.000 relativo all'esercizio finanziario 1984 è ottenuto mediante:

lo storno di L. 350.000.000 dal cap. 61352 « Contributo in conto interessi per mutui agevolati per l'edilizia abitativa a favore di lavoratori emigrati »;

lo storno di L. 1.300.000.000 dal cap. 61404 « Fondo regionale per i servizi sociali; quota finanziata con il Fondo comune ex art. 8 e mezzi propri »;

l'utilizzo di L. 200.000.000 appositamente accantonati nella partita n. 10 - Interventi a favore degli emigrati di cui al cap. 80210 « Fondo globale spese correnti »;

l'utilizzo dei rimanenti 150.000.000 sul cap. 61352 « Contributo in conto interessi per mutui agevolati per l'edilizia abitativa a favore dei lavoratori emigrati, a prosecuzione dell'attività già in corso ».

Gli importi di L. 2.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986 sono ottenuti mediante:

lo storno di L. 350.000.000 dal cap. 61352 « Contributo in conto interessi per mutui agevolati per l'edilizia abitativa a favore di lavoratori emigrati »;

lo storno di L. 900.000.000 dal cap. 61404 « Fondo regionale per i servizi sociali: quota finanziata con il fondo comune ex art. 8 e mezzi propri »;

lo storno di L. 400.000.000 dal cap. 70174 « Contributi per iniziative culturali a favore degli emigrati veneti »;

l'utilizzo di L. 200.000.000 appositamente accantonati nella partita n. 10 - Interventi a favore degli emigrati di cui al cap. 80210 « Fondo globale spese correnti »;

l'utilizzo dei rimanenti 150.000.000 sul cap. 61352 « Contributo in conto interessi per mutui agevolati per la edilizia abitativa a favore di lavoratori emigrati, a prosecuzione dell'attività già in corso ».

Agli oneri necessari per il funzionamento della consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione, si fa fronte con i fondi già stanziati sul cap. 61350 del bilancio approvato per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985, 1986.

Art. 31.
Variazione di bilancio

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-86 sono apportate le seguenti modifiche:

(*Omissis*).

Art. 32.
Disposizioni transitorie e finali

Sono abrogate le leggi regionali 31 agosto 1973, n. 21, 3 novembre 1977, n. 62, 19 gennaio 1979, n. 5, 14 settembre 1979, n. 76 e 18 maggio 1983, n. 28, fatta salva l'applicazione di quest'ultima legge per la definizione delle domande presentate entro il 30 settembre 1983 e per l'attuazione del programma degli interventi relativi all'anno 1984.

Il primo piano triennale, di cui al primo comma dell'art. 3, comprende il periodo 1985-87 ed è presentato dalla giunta regionale al consiglio per l'approvazione entro il 31 ottobre 1984.

Per gli interventi relativi all'anno 1984, eccettuati quelli già previsti dalla legge regionale 18 maggio 1983, n. 28, le domande di contributo, di cui alla presente legge, sono presentate entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore e nei successivi sessanta giorni è approvato il solo programma annuale di cui al secondo comma dell'art. 3.

Alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 45 « Mutui agevolati per l'edilizia abitativa a favore dei lavoratori emigrati » modificata con la legge regionale 28 agosto 1981, n. 53, sono apportate le seguenti modifiche:

art. 2: nel primo comma, la lettera *a*) è così sostituita: « abbiano i requisiti previsti dall'art. 2 della legge regionale "Interventi regionali a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione" »;

art. 3: il secondo comma è così sostituito: « il tasso di interesse annuo scalare praticato dall'I.C.L.E. è stabilito dall'istituto stesso in correlazione con l'andamento generale dei tassi di interesse più lo 0,50 per cento sul capitale iniziale a titolo di rimborso imposte, tasse e spese ».

La consulta e il comitato direttivo in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino al termine della legislatura regionale in corso.

Art. 33.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 19 giugno 1984

BERNINI

(3560)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1984, n. **29.**

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 13 *giugno* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1984, n. **30.**

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia per intervento a sostegno della cooperazione orticola nella zona della coltivazione della patata.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 13 *giugno* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1984, n. **31.**

Approvazione del bilancio dell'ERSAP per l'esercizio 1984. Variazioni al bilancio regionale per l'esercizio 1984. Modifica con integrazioni dell'art. 24 della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 13 *giugno* 1984)

(*Omissis*).

(3562)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100842340)